


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 giugno 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## CORTE COSTITUZIONALE

### AVVISO

*La sentenza n. 162 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -  
1<sup>a</sup> serie speciale - Corte costituzionale n. 21 del 30 maggio 2001.*



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 159. Sentenza 10 - 22 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Sistema di distribuzione dei carburanti - Normativa statale - Ricorso in via principale della Regione Lombardia - Sopravvenuta nuova disciplina dopo la proposizione del ricorso - Carenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.**

**Carburanti - Sistema di distribuzione - Normativa statale delegata - Riparto di competenze - Ricorso in via principale della Regione Lombardia - Asserita violazione della delega legislativa, con lesione dei poteri regionali - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, intero testo e in particolare artt. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 10; 2; 3, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10; 4; 6; 7; 10, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 42, 76, 77, 97, 115, 117 e 118.

**Carburanti - Sistema di distribuzione - Normativa statale delegata - Riparto di competenze - Ricorso della Regione Lombardia - Disciplina dei contratti per l'utilizzazione dei serbatoi di GPL - Asserita, irragionevole, limitazione dell'iniziativa economica e della proprietà privata - Inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42 .....

Pag. 11

N. 160. Sentenza 10 - 22 maggio 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Regione Sardegna - Organizzazione degli uffici - Atto adottato dal presidente della giunta - Assoggettamento al controllo di legittimità, da parte della Corte dei conti, sezione di controllo - Dichiarazione di «inefficacia allo stato degli atti» sul presupposto della natura regolamentare dell'atto e della competenza del consiglio regionale alla sua adozione, anziché di atto di organizzazione non normativo - Ricorso della Regione Sardegna per conflitto di attribuzione - Accoglimento del ricorso con annullamento della deliberazione contestata dell'organo di controllo.**

- Deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 del 28-29 giugno 2000.
- Statuto Regione Sardegna, artt. 3, 6, 27, 34 e 54; legge 13 novembre 1998, n. 31, artt. 13, 14 e 71.

**Regione Sardegna - Organizzazione degli uffici regionali - Atto adottato dal presidente della giunta regionale - Assoggettamento al controllo da parte della Corte dei conti - Ricorso per conflitto di attribuzione della stessa Regione - Istanza cautelare - Assorbimento nella pronuncia di merito. ....**

» 16

## N. 161. Ordinanza 10 - 22 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Riscossione delle imposte - Riordino del servizio nazionale - Decreto legislativo delegato -  
 Questione di costituzionalità sollevata dinanzi all'Alta Corte per la Regione Siciliana,  
 anziché dinanzi alla Corte costituzionale - Irricevibilità dell'atto introduttivo.**

- D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 22.
- Statuto Regione Siciliana, artt. 36 e 37. .... Pag. 22

## N. 163. Sentenza 23 - 28 maggio 2001.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Processo penale - Sentenza di assoluzione di un consigliere regionale dalla imputazione di  
 calunnia - Appello proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Belluno  
 avverso la sentenza - Ricorso della Regione Veneto per conflitto di attribuzione nei  
 confronti dello Stato - Assunta lesione della prerogativa della immunità per le opinioni  
 dei consiglieri regionali e delle funzioni e dell'organizzazione dei supremi organi regio-  
 nali - Carenza dei presupposti oggettivi - Inammissibilità del conflitto.**

- Atto di appello del pubblico ministero presso il tribunale di Belluno 6 aprile 1991.
- Costituzione, artt. 122, quarto comma, 121 e 123 ..... » 23

## N. 164. Sentenza 23 - 28 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità,  
 sollevata dalla Avvocatura dello Stato, per difetto di motivazione sulla rilevanza -  
 Rigetto.**

**Termini normativi della questione - Prospettazione alternativa nei confronti di più dispo-  
 sizioni di legge - Eccezione di inammissibilità, sollevata dalla Avvocatura dello Stato -  
 Infondatezza.**

**Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Valore iniziale degli immobili -  
 Dichiarazione e accertamento - Difetto di rilevanza della questione sollevata - Inam-  
 missibilità.**

- D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988,  
 n. 154), art. 12, comma 3-bis.
- Costituzione, artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma.

**Imposta sulle successioni e donazioni - Dichiarazione di successione - Immobili non censiti -  
 Rettifica di valore - Possibilità, per il contribuente, di rettificare, in diminuzione, la  
 propria dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto per la presentazione, in  
 conformità della stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale - Mancata previsione -  
 Prospettata disparità di trattamento, in danno dei contribuenti che abbiano dichiarato  
 valori superiori a quelli reali, nonché violazione dei principi di capacità contributiva e  
 di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma ..... » 25

## N. 165. Ordinanza 23 - 28 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Espulsione - Divieto di reingresso nel territorio dello Stato - Durata quinquennale del divieto - Potere del giudice di rideterminare tale durata soltanto in sede di decisione sul ricorso avverso l'espulsione - Assunto limite alla tutela giurisdizionale, con violazione del diritto di difesa, del principio di ragionevolezza e della separazione dei poteri - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.**

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 13 e 14.

– Costituzione, artt. 24, 113, 2, 3, 102 e 97 ..... Pag. 29

## N. 166. Ordinanza 23 - 28 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Toscana - Sanzioni amministrative - Pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria - Mancata fissazione nella disposizione sanzionatoria del minimo edittale - Assunto contrasto con la norma statale di principio - Omessa considerazione della intervenuta modifica legislativa in materia - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

– Legge Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85, art. 7.

– Costituzione, art. 117; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16 ..... » 32

## N. 167. Ordinanza 23 - 28 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Poteri del giudice delegato al fallimento - Istruzione e partecipazione alla decisione - Esclusione della possibilità di astensione da parte del giudice (ai sensi dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.) - Asserita disparità di trattamento tra gli opposenti allo stato passivo e tutti gli altri attori di un ordinario giudizio civile, con lesione del diritto di difesa e dei principi posti a garanzia dell'autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e di terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.**

– R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99.

– Costituzione, artt. 3, 24, 101, 104 e 111 ..... » 34

## N. 168. Ordinanza 23 - 28 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Questione di legittimità costituzionale - Sopravvenuta inapplicabilità della norma denunciata agli originari destinatari - Effetti residui - Eccezione di inammissibilità - Infondatezza.**

**Amministrazione pubblica - Addetti alla commutazione telefonica - Trattamento, più favorevole, riservato ai soli dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (AAST) e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Mancata equiparazione, ai fini previdenziali, di tutto il personale con tale qualifica - Asserita violazione dei criteri direttivi della delega legislativa, del principio di eguaglianza, nonché dei principi di adeguatezza della pensione e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.**

– D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 50.

– Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 76 (in relazione all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249) e 97 ..... » 37

N. 169. Sentenza 23 - 31 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reati depenalizzati - Esecuzione delle pene pecuniarie nel caso di condanne divenute irrevocabili - Revoca solo parziale del titolo di condanna - Lamentata disparità di trattamento dei condannati a pena pecuniaria rispetto ai condannati a pena detentiva - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

**Reati e pene - Reati depenalizzati - Conversione delle pene pecuniarie inflitte con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili - Mancata esclusione dell'applicazione dell'art. 660 cod. proc. pen., capoverso - Lamentata disparità di trattamento dei condannati a pena pecuniaria rispetto ai condannati a pena detentiva, con incidenza sulla libertà personale - Finalità impropria della questione prospettata - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

**Reati e pene - Reati depenalizzati - Esecuzione delle pene pecuniarie inflitte con sentenze o decreti irrevocabili di condanna - Lamentata disparità di trattamento dei condannati a pena pecuniaria rispetto a quelli condannati a pena detentiva - Estraneità della norma denunciata alla questione prospettata - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 100.
- Costituzione, art. 3.

**Reati e pene - Reati depenalizzati - Esecuzione delle pene pecuniarie - Multe inflitte con sentenze di condanna divenute irrevocabili prima della disposta depenalizzazione - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale - Irragionevole disparità di trattamento, rispetto ai condannati a pena detentiva, dei condannati a pena pecuniaria - Illegittimità costituzionale.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 39

N. 170. Sentenza 23 - 31 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Agricoltura - Legge per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Autoqualificazione come «norme di riforma economico-sociale» riferita a tutte le disposizioni, anziché ai soli principi della legge - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, art. 1, comma 1.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8 e 16.

**Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Corsi di formazione professionale - Accordi e convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, stipulabili dal Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le Regioni - Incidenza nella competenza legislativa esclusiva della Provincia di Trento - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, art. 3, comma 5.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, numeri 21 e 29.

**Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni - Ricorso della Provincia di Trento - Asserito contrasto con l'autonomia amministrativa provinciale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, art. 4, comma 3.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

**Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Opera di divulgazione dei contenuti della legge - Ricorso della Provincia di Trento - Asserito contrasto con i principi sull'autonomia amministrativa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, art. 12.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

**Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Agevolazioni per l'introduzione della contabilità nelle aziende agricole - Modalità per la concessione da fissare con regolamento governativo - Incidenza nella competenza amministrativa provinciale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, art. 14, comma 6.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

Pag. 46

N. 171. Sentenza 23 - 31 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi della questione - Corretta individuazione da parte del rimettente - Eccezione di inammissibilità - Infondatezza.**

**Imposte sui redditi - Plusvalenze tassabili - Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquisiti per successione o donazione - Plusvalenze realizzate dalla loro cessione a titolo oneroso - Assoggettamento all'imposta - Asserita disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di plusvalenze realizzate mediante la cessione di beni immobili - Diversità di *ratio* dei trattamenti posti a confronto - Non fondatezza della questione.**

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lettera b), parte seconda.
- Costituzione, artt. 3 e 53 .....

» 53

N. 172. Ordinanza 23 - 31 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Tribunale per i minorenni - Collegio giudicante - Componente laica - Necessaria presenza di un componente di sesso maschile e di uno di sesso femminile - Asserita, anacronistica, discriminazione in base al sesso - Manifesta infondatezza della questione.**

- R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, modificato dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 90, e modificato dalle leggi 25 luglio 1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441), art. 2.
- Costituzione, art. 3 .....

» 56

N. 173. Ordinanza 23 - 31 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Studi di artista, con vincolo storico-artistico - Inesigibilità *sine die* del rilascio al proprietario dell'immobile - Asserita espropriazione senza indennizzo, in contrasto con la garanzia del diritto di proprietà - Sopravvenuta nuova disciplina, con espressa abrogazione della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.L. 9 dicembre 1986, n. 832 (convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15), art. 4-bis.
- Costituzione, art. 42 .....

» 59

## N. 174. Ordinanza 23 - 31 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte sui redditi - Agevolazioni tributarie - Ritenuta a titolo di imposta sugli interessi maturati su conti correnti bancari - Applicabilità anche ai soggetti esclusi dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche - Asserita lesione del principio di capacità contributiva, con disparità di trattamento rispetto alla generalità dei contribuenti - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 4, terzo periodo, sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 53 .....

Pag. 61

## N. 175. Ordinanza 23 - 31 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Espressa abrogazione - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento tra i cittadini comuni e i pubblici ufficiali - Richiesta di sentenza additiva eccedente i compiti della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 18, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Fatti anteriori all'entrata in vigore della legge abrogatrice del reato - Assenza di una disciplina transitoria per la perseguibilità a querela - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento tra i cittadini comuni e i pubblici ufficiali e lamentata lesione della tutela giurisdizionale - Preclusione per la Corte costituzionale di interventi additivi in materia penale - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 19.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 64

## N. 176. Ordinanza 23 - 31 maggio 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Astensione e ricusazione del giudice - Processo fallimentare - Giudice delegato del fallimento che abbia autorizzato l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita e il sequestro dei beni degli stessi amministratori - Mancata previsione dell'obbligo per il giudice di astenersi dalla funzione di giudizio - Asserito contrasto con il principio del «giusto processo» - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 51.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 66

## N. 177. Ordinanza 23 - 31 maggio 2001.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte di appello di Roma per conflitto di attribuzione tra poteri - Asserita menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26 .....

» 68



N. 178. Ordinanza 23 - 31 maggio 2001.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Assenza del parlamentare dalle udienze penali, giustificata dalla sua partecipazione ai lavori parlamentari - Dichiarazione di contumacia emessa con ordinanza dalla Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria - Ricorso della Camera dei deputati per conflitto tra poteri dello Stato - Allegata lesione dell'indipendenza e dell'autonomia della Camera, con compromissione della sua funzionalità nonché lamentata coartazione del libero esercizio del mandato parlamentare - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazioni conseguenti.**

- Ordinanza della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria 16 novembre 1998.
- Costituzione, artt. 3, 64, 67, 68, 72, 73, 79, 83, 90 e 138; legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; legge cost. 22 novembre 1967, n. 2, art. 3; legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 9, terzo comma, e 10, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso della Camera dei deputati - Notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità anche all'altro ramo del Parlamento (non ricorrente).**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma .....

Pag. 70



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 159

*Sentenza 10 - 22 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Sistema di distribuzione dei carburanti - Normativa statale - Ricorso in via principale della Regione Lombardia - Sopravvenuta nuova disciplina dopo la proposizione del ricorso - Carezza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.**

**Carburanti - Sistema di distribuzione - Normativa statale delegata - Riparto di competenze - Ricorso in via principale della Regione Lombardia - Asserita violazione della delega legislativa, con lesione dei poteri regionali - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, intero testo e in particolare artt. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 10; 2; 3, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10; 4; 6; 7; 10, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 41, 42, 76, 77, 97, 115, 117 e 118.

**Carburanti - Sistema di distribuzione - Normativa statale delegata - Riparto di competenze - Ricorso della Regione Lombardia - Disciplina dei contratti per l'utilizzazione dei serbatoi di GPL - Asserita, irragionevole, limitazione dell'iniziativa economica e della proprietà privata - Inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 11° febbraio 1998, n. 32, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 3 aprile 1998, depositato in Cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avvocato Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 3 aprile 1998 e depositato il 9 aprile 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 42, 76, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione.

1.1. — Secondo la ricorrente, il decreto legislativo impugnato, nel suo intero testo, contrasta con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto l'art. 4, comma 4, lettera c), della legge delega n. 59 del 1997 non menziona espressamente la distribuzione dei carburanti, riferendosi genericamente alla razionalizzazione della rete commerciale, e prevede principi e criteri direttivi generalissimi, che, in quanto valevoli per tutte le deleghe conferite dalla medesima legge, confermano la disattenzione del legislatore per le specifiche problematiche del settore in questione.

1.2. — Tali carenze, ad avviso della ricorrente, risultano ancor più gravi in quanto le singole disposizioni del decreto impugnato, in contrasto con gli obiettivi della legge delega, e quindi in violazione degli artt. 76, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, non operano alcun trasferimento di funzioni alle regioni, in una materia già oggetto di delega a norma dell'art. 52 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ma dettano una disciplina minuziosa che imputa attribuzioni direttamente ai comuni, consentendo alle regioni di emanare esclusivamente «norme di indirizzo programmatico», la cui funzione ed il cui contenuto risultano peraltro indeterminati.

In particolare, l'art. 1, comma 1, sopprime il regime di concessione previsto dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, sostituendolo con un regime autorizzatorio, disciplinato dal comma 2, il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco ad un accertamento di conformità a parametri puntualmente individuati dalla normativa statale, in violazione del principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, nonché dei principi di determinatezza, responsabilità, unicità e buon andamento della pubblica amministrazione. Gli artt. 1, comma 5, e 3, comma 2, non attribuiscono alle regioni il potere di revoca delle autorizzazioni relative agli impianti esistenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, in violazione dei principi di completezza e buon andamento della pubblica amministrazione.

L'art. 1, commi 6, 7 e 10 e l'art. 10, commi 1, 2 e 3, che disciplinano i contratti per l'affidamento della gestione degli impianti, aggravano l'esclusione delle regioni dal controllo del settore, dettando una disciplina transitoria avente efficacia dichiaratamente retroattiva. L'art. 2, in violazione anche dell'art. 3 della Costituzione, attribuisce competenze soltanto ai comuni, ignorando le regioni, che vengono incluse soltanto in eventuali accordi di programma, possibili anche in assenza di tale disposizione.

L'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, detta una disciplina che frammenta le competenze tra i soggetti pubblici senza un apparente disegno sottostante, attribuendo la maggior parte delle funzioni ai comuni, in violazione anche dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge delega; esso, inoltre, incide sulla consistenza della rete distributiva delle singole regioni, con grave pregiudizio della loro potestà programmatica, e sottrae alle stesse ogni competenza in materia di nuovi impianti nei porti marini e lacuali.

L'art. 4 conferisce al Ministro dell'industria una potestà regolamentare non prevista dalla legge delega, anche in contrasto con l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'art. 6 istituisce un fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione, la cui gestione è interamente sottratta all'autonomia regionale. L'art. 7 spoglia sostanzialmente le regioni della potestà normativa nella materia della determinazione dell'orario di servizio dei distributori, ad esse già attribuita dall'art. 54, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 616 del 1977. L'art. 10, infine, detta una disciplina dei contratti per l'utilizzazione dei serbatoi di GPL che viola anche gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, in quanto incide irragionevolmente sulla libertà dell'iniziativa economica e sulla proprietà privata, stabilendo autoritativamente il prezzo di vendita di un bene di uso privato.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa erariale ha depositato una memoria, nella quale insiste per il rigetto della domanda, osservando che il decreto impugnato, in quanto volto a rendere più razionale, trasparente e concorrenziale il comparto della distribuzione dei carburanti, rientra negli obiettivi della legge n. 59 del 1997, ed è conforme ai principi ed ai criteri direttivi enunciati dall'art. 4, comma 4, lettera c). Esso non esclude totalmente le regioni dalla disciplina del settore, ma, in applicazione del principio di sussidiarietà, attribuisce alle stesse funzioni propulsive e di programmazione dell'attività svolta dai comuni, mediante il riconoscimento del potere di emanare norme di indirizzo programmatico.

Quanto alle censure sollevate dalla ricorrente in ordine alle singole disposizioni, la difesa dello Stato sostiene che la sostituzione del regime concessorio con quello autorizzatorio risponde ad esigenze di semplificazione

apprezzabili nell'ambito di una piena discrezionalità legislativa; l'attribuzione di una competenza specifica ai comuni e la riserva alle regioni di compiti di controllo e coordinamento sono invece volte a realizzare una più razionale allocazione delle funzioni amministrative; la disciplina dei contratti di affidamento della gestione esula dalla competenza regionale, mentre la potestà normativa ministeriale prevista dall'art. 4 riguarda modalità meramente attuative del decreto impugnato, e comunque non esclude una potestà regolamentare delle regioni, che, anzi, è stata fatta espressamente salva; il fondo previsto dall'art. 6 costituisce un supporto alla razionalizzazione del settore, la cui gestione può aver luogo soltanto a livello nazionale, per un'equa distribuzione; l'art. 7, infine, lascia ampi margini di scelta alle regioni, tenendo fermi solo alcuni limiti preesistenti.

4. — Anche la Regione Lombardia ha depositato una memoria, nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le proprie censure e sostenendo in particolare che, in presenza di una delega ampia e generica come quella di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) della legge n. 59 del 1997, il Governo avrebbe dovuto attenersi ad un'interpretazione massimamente restrittiva del potere conferitogli, astenendosi da scelte sostanzialmente innovative del sistema prevalente.

### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe ha ad oggetto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti e la ripartizione delle competenze relative alla razionalizzazione della rete di distribuzione, regolando inoltre i contratti per l'affidamento della gestione dei distributori e l'utilizzazione dei serbatoi di GPL.

Il decreto viene censurato, innanzi tutto, nell'intero testo per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto la relativa delega sarebbe priva di oggetto definito e di principi e criteri direttivi specificamente riferibili alle funzioni inerenti alla distribuzione dei carburanti. La ricorrente deduce inoltre la violazione degli artt. 5, 76, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione ad opera di singole disposizioni, e cioè l'art. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 10; l'art. 2; l'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10; l'art. 4; l'art. 6; l'art. 7 e l'art. 10, commi 1, 2 e 3, in quanto, in contrasto con la legge delega, attribuirebbero direttamente funzioni ai comuni, consentendo alle regioni soltanto di emanare «norme di indirizzo programmatico». Secondo la Regione ricorrente sussisterebbe infine anche la violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza e della ingiustificata limitazione dell'iniziativa economica e della proprietà privata, relativamente a specifici contenuti della disciplina impugnata.

2. — La questione non è fondata.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 32 del 1998 si inseriscono in un complesso quadro normativo in continua evoluzione anche successivamente alla proposizione del ricorso in oggetto. A partire, infatti, dal regio decreto-legge 21 novembre 1933, n. 1741 convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, una serie di atti legislativi ha regolato l'installazione e la gestione degli impianti di distribuzione dei carburanti. Nell'ambito di tali atti va specialmente ricordato il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il cui art. 16, in particolare, dopo aver definito l'attività in questione come pubblico servizio, ne subordinava l'esercizio al rilascio di apposita concessione da parte del prefetto territorialmente competente, attribuendo al Ministro per l'industria il compito di determinare annualmente, per ciascuna provincia, criteri e numero massimo per il rilascio delle nuove concessioni, sulla base di indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e sentito il parere delle regioni. La stessa disposizione, tra l'altro, subordinava ad autorizzazione amministrativa il trasferimento della concessione e della proprietà degli impianti, così come il loro trasferimento da una località all'altra.

Con il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 si è attuata una diversa disciplina delle predette competenze, in quanto l'esercizio delle funzioni relative ai distributori di carburante è stato delegato, in base all'art. 52, primo comma, lettera a), alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, mentre l'art. 54, lettera f) ha attribuito ai comuni tra l'altro la potestà autorizzatoria relativa all'installazione ed all'esercizio dei distributori nel territorio comunale, nonché quella relativa alla fissazione degli orari di esercizio degli impianti, in base a criteri generali stabiliti dalle regioni (lettera d).

Successivamente alla disciplina che ha fissato il predetto riparto di competenze è intervenuto il decreto legislativo n. 32 del 1998, contro il quale è stato appunto proposto il ricorso regionale in esame, ma va rilevato che dopo la proposizione del ricorso sono entrati in vigore il decreto legislativo n. 112 del 1998, il cui art. 41, comma

2, lettera *d*), ha disposto che sono «trasferite» alle regioni le competenze «già delegate» ai sensi dell'art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 ed il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito nella legge 22 dicembre 1999, n. 496, che hanno introdotto modifiche ed integrazioni all'impugnato decreto n. 32 del 1998.

2.1. — In via preliminare va esaminato quale rilievo abbia, ai fini del presente giudizio, la indicata normativa sopravvenuta alla proposizione del ricorso e soprattutto la sostituzione, operata dall'art. 41, comma 2, lettera *d*) del decreto n. 112 del 1998, del regime del «trasferimento» rispetto alla preesistente «delega» alle regioni delle competenze già previste dal citato art. 52, primo comma, lettera *a*) del d.P.R. n. 616 del 1977. A questo proposito va osservato che la predetta sostituzione normativa, intervenuta dopo la presentazione del ricorso, non ha efficacia retroattiva e non può comunque considerarsi, non riguardando direttamente le norme impugnate nel presente giudizio, soddisfattiva della pretesa della ricorrente. Tanto che la stessa Regione Lombardia, nelle sue difese scritte ed orali successive alla proposizione del ricorso, pur indicando genericamente la sopravveniente normativa per sostenerne l'irrelevanza nel presente giudizio, non ha fatto il benché minimo riferimento al mutamento di titolo delle competenze regionali determinato appunto dal citato art. 41.

L'indicato quadro normativo non presenta, pertanto, quei caratteri che, secondo la giurisprudenza costituzionale (*cf.*, *ex plurimis* sentenze n. 84 del 1998, n. 406 del 1995, n. 501 del 1993), possono determinare una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ovvero di sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente. Si deve quindi esaminare nel merito la proposta questione di costituzionalità.

3. — A questo proposito va innanzi tutto ricordato che, secondo questa Corte, nel delegare alle regioni le funzioni amministrative sui distributori di carburante (art. 52, lettera *a*) e, nel contempo, nell'attribuire ai comuni il potere di rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dei distributori stessi (art. 54, lettera *f*), «il d.P.R. n. 616 del 1977 ha effettuato una ripartizione di competenze conforme al disegno costituzionale, affidando alle regioni la programmazione e l'indirizzo e ai comuni l'amministrazione attiva e la gestione concreta del settore» (sentenza n. 559 del 1988).

Questo riparto di competenze, ritenuto appunto non contrastante con la Costituzione, non ha subito modificazioni sostanziali per effetto del decreto legislativo impugnato, il quale, pur razionalizzando il settore, ha disciplinato la materia in modo essenzialmente ricognitivo del precedente assetto, confermando l'affidamento ai comuni delle funzioni di amministrazione attiva e gestione concreta del settore e riservando alle regioni l'attività di programmazione ed indirizzo. Ai comuni è infatti conferito, tra l'altro, il potere di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti (art. 1, comma 2), nonché di verifica tecnica degli impianti già in esercizio (art. 1, comma 5), così come quello di revoca delle autorizzazioni per mancato adeguamento alle norme vigenti (art. 3, comma 2). Alle regioni, invece, spetta, tra l'altro, l'emanazione di norme di indirizzo incidenti sul rilascio delle autorizzazioni (art. 1, comma 2), nonché sulla prosecuzione dell'attività (art. 3, comma 2), oltre che un'attività di monitoraggio sui processi di ristrutturazione della rete di distribuzione ai fini dell'allineamento agli *standards* europei (art. 3, commi 7 e 9).

3.1. — Il decreto legislativo n. 32 del 1998 reca dunque una disciplina che, nel suo complesso, non appare viziata sotto il profilo del riparto di competenze e si conforma anche agli obiettivi di efficienza del sistema distributivo e di razionalizzazione del precedente assetto normativo indicati dalla delega conferita dall'art. 4, comma 4, lettera *c*) della legge n. 59 del 1997. Non si può ritenere quindi, come invece sostiene la ricorrente, che l'intero testo del decreto sia viziato per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione sotto il profilo della indeterminatezza della delega. Ed invero l'oggetto della delega previsto dalla citata legge n. 59 è delimitato, come questa Corte ha specificato nella sentenza n. 408 del 1998, «sia in negativo, attraverso la identificazione delle materie escluse e dei compiti da eccettuare dal decentramento, sia in positivo, attraverso i criteri del riferimento agli interessi e alla promozione dello sviluppo delle comunità regionali e locali». Così pure, secondo la stessa decisione, non è preclusa dall'art. 76 della Costituzione la delimitazione dell'area della delega effettuata mediante il ricorso a «clausole generali», quali appunto «ridefinizione», «riordino» e «razionalizzazione», accompagnate dall'indicazione di principi come quelli di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità e unicità dell'amministrazione, omogeneità, adeguatezza, differenziazione, prescritti dall'art. 4, comma 3, della stessa legge n. 59.

Proprio rispettando i criteri della delega ed utilizzando in larga misura il principio di sussidiarietà, nell'ambito peraltro delle legittime scelte di politica istituzionale e in modo non contrastante con le regole costituzionali sull'autonomia regionale (*cf.* sentenza n. 408 del 1998), vengono riservati, nel decreto in esame, agli enti più vicini alle comunità locali i compiti di gestione amministrativa, lasciando alle regioni funzioni di programmazione e di coordinamento.

È in questa ottica dunque che, in particolare, va interpretata la sostituzione del previgente regime di concessione con quello di autorizzazione comunale, in quanto ritenuto più idoneo a conseguire gli obiettivi, fissati dalla

legge di delega, di razionalizzazione e di semplificazione del procedimento. Ed è in questa stessa ottica di osservanza della delega, in termini di promozione dell'efficienza e contenimento dei prezzi per i consumatori, che va anche considerata la disciplina transitoria dell'art. 3, che si incentra su un articolato programma, di competenza comunale ma sotto monitoraggio regionale, di riduzione del numero degli impianti di vendita, nel quadro del processo di avvicinamento agli *standards* europei avviato fin dal d.P.C.M. 8 luglio 1978 (*cf.* sentenza n. 301 del 1992). La previsione di tale riduzione di punti di vendita viene peraltro affiancata, in applicazione di uno specifico criterio — derivante dalla delega — di razionalizzazione del sistema distributivo, dalla prevista istituzione, ad opera dell'art. 6, di un apposito Fondo preordinato all'erogazione, su scala nazionale, degli indennizzi a favore dei titolari e gestori degli impianti in questione.

Negli stessi termini di efficienza e di razionalizzazione della rete distributiva va inquadrata anche la disposizione dell'art. 7 del decreto, che concede, previa comunicazione al comune, ampi margini di scelta, in tema di orario di servizio, ai gestori degli impianti, nell'ambito peraltro dei criteri di massima prescritti.

3.2. — Alle regioni spettano invece, nello schema del decreto impugnato, compiti di programmazione e di indirizzo che esse esercitano mediante le c.d. «norme di indirizzo programmatico», le quali certamente costituiscono, al di là dei dubbi interpretativi della ricorrente, l'esplicazione di una potestà pianificatoria finalizzata ad indirizzare le scelte gestionali dei comuni verso i prescritti obiettivi di razionalizzazione e di efficienza della rete distributiva. In questo senso va appunto interpretata, tra le altre, la disposizione dell'art. 2 del decreto n. 346 del 1999, che attribuisce alle regioni un potere sostitutivo nei confronti dei comuni per l'individuazione dei requisiti delle aree destinate all'installazione degli impianti.

Fermo restando questo quadro di riparto di competenze, non si può tuttavia dire che costituisca lesione della potestà normativa regionale la previsione dell'art. 4 di una potestà regolamentare ministeriale relativa a stabilire «ulteriori» modalità attuative del decreto legislativo impugnato, giacché tale potestà si deve intendere limitata a quei profili della disciplina in esame che residuano alla competenza statale e che, in quanto tale, non può collidere, come si desume anche dall'uso legislativo del termine «ulteriori», con la competenza regolamentare della regione.

3.3. — Infine va dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità relativa alla disciplina contrattuale, prevista dall'art. 10, sull'impiego dei serbatoi di GPL, poiché, riguardando l'asserito vizio essenzialmente la libertà d'iniziativa economica e la proprietà privata, non può ridondare in lesione delle attribuzioni regionali.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché degli artt. 1, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 10; 2; 3, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10; 4; 6; 7; 10, commi 1, 2 e 3, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 42, 76, 77, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 160

*Sentenza 10 - 22 maggio 2001*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Regione Sardegna - Organizzazione degli uffici - Atto adottato dal presidente della giunta - Assoggettamento al controllo di legittimità, da parte della Corte dei conti, sezione di controllo - Dichiarazione di «inefficacia allo stato degli atti» sul presupposto della natura regolamentare dell'atto e della competenza del consiglio regionale alla sua adozione, anziché di atto di organizzazione non normativo - Ricorso della Regione Sardegna per conflitto di attribuzione - Accoglimento del ricorso con annullamento della deliberazione contestata dell'organo di controllo.**

- Deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 del 28-29 giugno 2000.
- Statuto Regione Sardegna, artt. 3, 6, 27, 34 e 54; legge 13 novembre 1998, n. 31, artt. 13, 14 e 71.

**Regione Sardegna - Organizzazione degli uffici regionali - Atto adottato dal presidente della giunta regionale - Assoggettamento al controllo da parte della Corte dei conti - Ricorso per conflitto di attribuzione della stessa Regione - Istanza cautelare - Assorbimento nella pronuncia di merito.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della sottoposizione a controllo preventivo di legittimità — effettuata dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna, con delibera del 29 giugno 2000 — del decreto del presidente della giunta regionale 13 gennaio 2000, n. 4, concernente la ridefinizione dei Servizi dell'Amministrazione regionale e delle posizioni dirigenziali di staff e ispettive, promosso con ricorso della Regione Sardegna, notificato il 5 settembre 2000, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 41 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Benedetto Ballero e Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 23 agosto e il 5 settembre 2000 e depositato il 12 settembre 2000, la Regione autonoma della Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che questa Corte, previa sospensione cautelare dell'atto impugnato, dichiari che non rientra nelle attribuzioni della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione autonoma della Sardegna, sottoporre al controllo preventivo di legittimità il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2000, n. 4, e dichiarare l'inefficacia di tale decreto; e conseguentemente annulli la deliberazione adottata dalla medesima sezione di controllo della Corte dei conti n. 14/2000 in data 28-29 giugno 2000, perché in contrasto con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con particolare riferimento agli artt. 3, lettera a), 6, 27, 34 e 54, nonché con il d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, così come modificato dal d.lgs. 9 marzo 1998, n. 74, che contiene norme di attuazione dello statuto.



Con la deliberazione impugnata, la sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna ha accertato l'assoggettamento al controllo di legittimità del decreto del Presidente della giunta regionale 13 gennaio 2000, n. 4 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna 15 gennaio 2000 e recante la ridefinizione dei servizi delle direzioni generali della presidenza della giunta e degli assessorati, la costituzione delle posizioni dirigenziali di «staff», con definizione delle loro competenze, e la determinazione del contingente numerico dei dirigenti ispettori), sul presupposto della sua natura regolamentare, e ne ha dichiarato l'inefficacia allo stato degli atti in mancanza della dimostrazione dell'intervenuta approvazione da parte del consiglio regionale.

In base allo statuto speciale di autonomia della Sardegna, mentre le funzioni normative — tanto legislative che regolamentari — sono di competenza del consiglio regionale (art. 27), la giunta è organo esecutivo della Regione (art. 34). Il controllo preventivo di legittimità sugli atti della Regione, esercitato dalla Corte dei conti, è circoscritto, ai sensi del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal d.lgs. 9 marzo 1998, n. 74, ai regolamenti, di competenza del consiglio regionale, e agli atti dell'esecutivo costituenti adempimento di obblighi comunitari.

La Regione ricorrente, nel considerare l'estensione e la profondità del controllo della Corte dei conti aspetti essenziali della autonomia ad essa costituzionalmente garantita, esclude che il decreto del Presidente della giunta regionale n. 4 del 2000 potesse essere sottoposto a controllo preventivo di legittimità. Ad avviso della Regione, gli artt. 13 e 71 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), di cui il decreto costituisce attuazione, avrebbero, non soltanto delegificato, ma anche deregolamentato la materia della organizzazione degli uffici regionali, che invece era in precedenza (secondo la legge regionale 17 agosto 1978, n. 51) disciplinata dalla legge e dai regolamenti regionali; ed avrebbero cura di definire sempre come «decreto del presidente della giunta», e mai come «regolamento», il provvedimento di istituzione (art. 13) e di prima definizione (art. 71) dei servizi. La legge regionale distinguerebbe le diverse fonti in materia di organizzazione, individuando come tali, oltre alla legge, anche i «regolamenti» e gli «atti di organizzazione» di natura non regolamentare attribuiti al presidente della giunta previa conforme delibera della giunta stessa o ai singoli assessori su proposta dei direttori generali. Nell'ambito di tale ripartizione, la configurazione data dall'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998 al decreto del presidente della giunta sarebbe quella di un atto attribuito alla competenza propria e sostanziale dell'esecutivo, da non confondere con gli atti di mera iniziativa che, in materia regolamentare, oltre che legislativa, competono alla giunta regionale. Questa volontà del legislatore, oltre a risultare positivamente dalla corretta interpretazione delle norme vigenti, sarebbe confermata anche dai lavori preparatori della legge regionale.

La natura non regolamentare del decreto del presidente della giunta n. 4 del 2000 emergerebbe anche dai seguenti indici:

(a) l'atto in questione non si autoqualifica come regolamento — laddove invece sarebbe ormai prevalente la tesi che per l'individuazione della natura regolamentare o meno di un atto è determinante l'autoqualificazione —;

(b) esso proviene da un'autorità regionale — la giunta, alla cui deliberazione si conforma il decreto del suo Presidente priva di qualsiasi potestà regolamentare, nella Regione Sardegna attribuita dall'art. 27 dello statuto esclusivamente al consiglio regionale;

(c) esso, per il suo contenuto, sarebbe privo dei caratteri della innovatività, della generalità e della astrattezza.

La Corte dei conti, esercitando il controllo preventivo di legittimità sul provvedimento del presidente della giunta regionale, avrebbe violato le attribuzioni costituzionali della Regione autonoma della Sardegna di cui agli artt. 3, lettera a), 6, 34 e 54 dello statuto, e all'art. 5 delle «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernenti il controllo sugli atti della regione», di cui al d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, anche in relazione all'art. 27 dello statuto speciale. La deliberazione impugnata costituirebbe una violazione delle prerogative autonomistiche della Regione Sardegna, perché pretenderebbe di sottoporre al controllo di legittimità un decreto del presidente della giunta regionale che invece (in base allo statuto ed alle relative norme di attuazione) non sarebbe sottoposto né sottoponibile a quel controllo, in quanto espressione delle attribuzioni amministrative proprie della giunta in una materia di esclusiva competenza della regione (artt. 3, lettera a) 6 e 34 dello statuto). In tal modo sarebbero state violate le competenze legislative della regione e quelle amministrative costituzionalmente spettanti alla giunta regionale; sarebbe stata data una applicazione modificativa dello statuto volta ad estendere la competenza del consiglio anche agli atti amministrativi generali; ancora, sarebbe stato esteso l'ambito del controllo rimesso alla Corte dei conti.

La deliberazione della Corte dei conti, da cui è sorto il conflitto, costituirebbe, inoltre, una disapplicazione degli artt. 12, 13, 14 e 71 della legge regionale n. 31 del 1998. Senza farsi carico di proporre una questione di costi-

tuzionalità, la Corte dei conti — affermando la competenza del Consiglio regionale all'approvazione dell'atto, con la forma del regolamento, pur in presenza di disposizioni legislative per le quali la competenza è invece attribuita, come potere sostanzialmente proprio, alla giunta regionale ed al suo presidente — avrebbe formulato valutazioni di carattere sostanziale, incompatibili con la vigenza della legge regionale e che presuppongono la sua disapplicazione come se ne fosse stata già accertata l'incostituzionalità.

La Regione contesta l'argomentazione alla base della impugnata deliberazione, secondo la quale lo schema procedimentale di cui all'art. 13 della legge regionale sarebbe sostanzialmente compatibile con la prima fase della sequenza procedimentale, finalizzata all'emanazione dei regolamenti regionali. Sostiene al riguardo che per i regolamenti di iniziativa della giunta vi è una mera nota di trasmissione al presidente del consiglio regionale della deliberazione collegiale, non pubblicata nel Bollettino Ufficiale e non già un decreto del presidente della Regione, del quale la legge abbia previsto la pubblicazione nel Bollettino.

La ricorrente denuncia la violazione, sotto ulteriore profilo, delle attribuzioni costituzionali della Regione Sardegna. Nei confronti degli atti della Regione Sardegna sottoposti al controllo preventivo di legittimità, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha il potere o di vistare e conseguentemente registrare l'atto, oppure di rifiutare il visto e la registrazione. Nel caso in esame, la sezione di controllo non aveva l'atto (in originale o copia autentica) su cui potere esercitare il suddetto potere; sicché, in conseguenza della mancata trasmissione dell'atto da parte della Regione, lo Stato avrebbe potuto semmai sollevare un conflitto di attribuzione. La Corte dei conti non aveva il potere — che invece essa ha preteso di esercitare con la deliberazione impugnata — di «dichiarare l'inefficacia» del decreto del presidente della giunta, già pubblicato, esecutivo ed attuato concretamente con innumerevoli atti conseguenti.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso, previo rigetto dell'istanza cautelare, venga dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Secondo l'Avvocatura, il decreto del presidente della giunta in questione sarebbe un regolamento di organizzazione, trattandosi di un atto normativo articolato in più disposizioni, con carattere di generalità ed astrattezza (funzione tipica dei regolamenti), pubblicato nel Bollettino Ufficiale (come previsto per i regolamenti), ma non sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Una volta che la funzione di controllo (a livello costituzionale) è attribuita alla Corte dei conti, sarebbe compito della Corte stessa l'interpretazione degli atti amministrativi al fine di stabilirne la natura giuridica. La qualificazione di un atto non può spettare al soggetto passivo del controllo, perché, se così fosse, sarebbe facile sfuggire al controllo qualificando l'atto tra quelli non soggetti alla potestà tutoria. Difatti rientra nel «potere proprio di ciascun organo dotato di garanzie procedurali ... accertare le situazioni che, in base alla legge, costituiscono il presupposto per l'esercizio delle sue funzioni» (sentenza n. 470 del 1997).

L'Avvocatura sostiene che difetterebbero gli estremi del conflitto di attribuzione, perché la Corte dei conti non avrebbe invaso alcuna competenza della Regione, non si sarebbe cioè sostituita nella competenza funzionale di alcun organo regionale, ma avrebbe inteso far rispettare la competenza del consiglio regionale prevista dall'art. 27 dello statuto.

In ogni caso, non vi sarebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati: non degli artt. 3 e 6 dello statuto, perché la Corte dei conti non avrebbe contestato alla Regione la competenza legislativa ed amministrativa in materia di ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale; né dell'art. 27, in quanto la delibera della Corte dei conti ne chiederebbe proprio la puntuale applicazione; né dell'art. 34, in quanto la Corte non avrebbe negato alla giunta la competenza nell'attività amministrativa; né, infine, dell'art. 5 delle norme di attuazione concernenti il controllo sugli atti della Regione, in ordine al quale la censura non sarebbe motivata.

La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri esclude che la legge regionale n. 31 del 1998 abbia carattere realmente innovativo, aggiungendo alla legge e al regolamento, ai fini della disciplina dei servizi, gli atti di organizzazione. Anche prima esistevano atti di organizzazione diversi dalla legge o dal regolamento, e ciò si ricaverebbe dall'art. 71 della legge regionale, che altrimenti sarebbe una disposizione superflua.

Infine, la tesi, prospettata nel ricorso introduttivo, secondo cui la Corte dei conti non avrebbe avuto il potere di dichiarare l'inefficacia di un atto non sottoposto al visto e alla registrazione, è ritenuta dall'Avvocatura contraria alla *ratio* della funzione di controllo, la quale consiste nella possibilità che un organo sindachi a fini di riparazione o di prevenzione, e in vista della salvaguardia degli interessi sui quali è chiamato a vigilare, l'operato di altri organi.

3. — In prossimità dell'udienza, la Regione autonoma della Sardegna ha depositato una memoria illustrativa.

Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Avvocatura sul rilievo che il decreto in questione sarebbe un tipico caso di regolamento di organizzazione, la Regione replica che la «tipizzazione» dei rego-

lamenti regionali e degli atti di organizzazione relativi agli uffici della Regione Sardegna risulta stabilita dalla legge regionale n. 31 del 1998, la quale, agli artt. 2, 13, 14 e 71, affida ad un atto amministrativo generale, e non ad un regolamento, l'istituzione, la modifica e la soppressione dei servizi. Tale disciplina legislativa regionale sarebbe conforme agli indirizzi delle più recenti leggi di riforma dell'amministrazione approvate dallo Stato — si richiamano, a tale proposito, l'art. 2, comma 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; l'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha aggiunto un comma 4-*bis* all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; l'art. 4, comma 4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 — tendenti non soltanto a «delegificare» la materia dell'ordinamento degli uffici della pubblica amministrazione, ma a sottrarre gran parte di essa alla disciplina degli stessi regolamenti e ad attribuirle invece ad atti di organizzazione, anche generali, ma non normativi, di competenza del complesso Governo-pubblica amministrazione.

Né sarebbe sostenibile la tesi — prospettata dall'Avvocatura per eccepire l'inammissibilità del ricorso — secondo cui sarebbe insindacabile la qualificazione giuridica di un atto (come, nel caso di specie, la qualificazione del decreto del presidente della giunta nel senso di una sua pretesa natura regolamentare) che la Corte dei conti abbia effettuato nell'esercizio dei suoi poteri di controllo. Al contrario, proprio il giudizio per conflitto di attribuzione — costituendo l'istituto di chiusura del sistema delle garanzie costituzionali in ordine al riparto di competenze fra Stato e Regioni (e fra poteri) — sarebbe la sede propria per lo svolgimento di un sindacato sull'uso di quel potere qualificatorio, quando il cattivo esercizio di quel potere si risolve in una lesione di attribuzioni costituzionali.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura, gli artt. 3 e 6 dello statuto speciale sarebbero violati, giacché la Corte dei conti, pretendendo di trattare il decreto in questione come un regolamento di competenza del consiglio, da un lato lederebbe le attribuzioni amministrative della giunta, e dall'altro si porrebbe in contrapposizione con la diversa qualificazione che di quell'atto ha dato la legge regionale. Né potrebbe sostenersi che la deliberazione della Corte dei conti che ha dato luogo al conflitto sarebbe conforme agli artt. 27 e 34 dello statuto, là dove richiederebbe (secondo l'Avvocatura) la puntuale applicazione di quegli articoli. Si tratterebbe, difatti, di un'obiezione tautologica, poiché darebbe per acquisito ciò che invece è contestato dal ricorso e costituisce la principale questione di merito oggetto del conflitto.

Nel ribadire la natura non regolamentare del decreto in esame, la Regione ne espone il contenuto, osservando che esso consiste in determinazioni puntuali riguardanti l'organizzazione di singole strutture burocratiche. Il carattere non normativo del decreto sarebbe confermato dal fatto che in esso difetterebbe il requisito della innovatività. Ciò non soltanto perché le disposizioni contenute nel decreto, anziché innovare le norme preesistenti, si limiterebbero ad applicarle (come in genere tutti gli atti amministrativi di organizzazione); ma più specificamente perché i decreti del presidente della giunta previsti dagli articoli 13, comma 2, 14, e 71, commi 4 e 5, della legge regionale n. 31 del 1998 intervengono in una materia (quella della istituzione e ridefinizione dei servizi e delle posizioni dirigenziali di «staff») che quella stessa legge avrebbe ormai «deregolamentato», attribuendola ad atti amministrativi di organizzazione e consentendo ad essi di sostituire la loro disciplina a quella eventualmente già disposta in passato da disposizioni regolamentari.

### *Considerato in diritto*

1. — La Regione autonoma della Sardegna solleva conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione alla delibera n. 14/2000 in data 28-29 giugno 2000 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna. Con tale delibera l'organo di controllo, esaminato il decreto del presidente della giunta regionale 13 gennaio 2000, n. 4, recante la ridefinizione dei servizi in cui si articolano le direzioni generali della presidenza della giunta e degli assessorati, la costituzione delle posizioni dirigenziali di «staff», con definizione delle loro competenze, e la determinazione del contingente numerico dei dirigenti ispettori, ha ritenuto che si tratti di un atto «avente natura regolamentare», e come tale ne ha accertato l'assoggettamento al controllo di legittimità sugli atti amministrativi; e ne ha dichiarato la «inefficacia allo stato degli atti» in mancanza della dimostrazione dell'intervenuta approvazione da parte del consiglio regionale, cui spetta, ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale, la competenza ad adottare i regolamenti. A parere della Corte dei conti, infatti, il decreto del presidente della giunta, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ai fini della istituzione, modificazione o soppressione dei servizi, dovrebbe intendersi come adempimento della sola prima fase del procedimento di formazione del regolamento, a cui dovrebbe fare seguito la seconda fase, consistente nell'approvazione da parte del consiglio regionale. In sostanza il decreto del presidente della giunta n. 4 del 13 gennaio 2000 non dovrebbe considerarsi come atto mirante direttamente a stabilire la disciplina organizzativa in esso definita, ma

come proposta indirizzata al consiglio regionale, la cui approvazione soltanto sarebbe idonea a conferire efficacia a detta disciplina: per questo esso dovrebbe essere ritenuto, secondo la Corte dei conti, inefficace «allo stato degli atti», in quanto non (ancora) approvato dal consiglio.

La Regione contesta il carattere regolamentare dell'atto in questione e l'interpretazione della legge regionale n. 31 del 1998 adottata dall'organo di controllo, sostenendo che tale legge ha demandato la istituzione dei servizi ad un atto di organizzazione a carattere non normativo. Lamenta pertanto la violazione, ad opera della delibera impugnata, delle norme dello statuto speciale in forza delle quali la Regione ha competenza legislativa esclusiva e competenza amministrativa in materia di ordinamento degli uffici regionali e di stato giuridico ed economico del personale (art. 3, lettera a, e 6), il consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla regione (art. 27), il presidente della giunta e la giunta regionale sono organi esecutivi della regione (art. 34), e le modificazioni dello statuto (quale quella che si avrebbe accogliendo la tesi della Corte dei conti, con la estensione della competenza del Consiglio dai regolamenti agli atti amministrativi generali) possono intervenire solo con le procedure ivi previste (art. 54); nonché la violazione dell'art. 5 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione), come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 9 marzo 1998, n. 74, in forza del quale il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione si esercita esclusivamente sui regolamenti, oltre che sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Inoltre la regione lamenta che la delibera impugnata disapplichi le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, che attribuiscono all'esecutivo regionale la competenza ad adottare le determinazioni in contestazione, e ciò senza proporre questione di legittimità costituzionale della legge stessa; e denuncia altresì la violazione delle attribuzioni costituzionali della Regione stessa in quanto la Corte dei conti non avrebbe avuto il potere di dichiarare l'inefficacia dell'atto regionale, ad essa non trasmesso per il controllo, e già esecutivo, mentre lo Stato avrebbe semmai potuto sollevare conflitto di attribuzione.

## 2. — Il ricorso è fondato.

A parte l'anomalia del procedimento seguito dall'organo di controllo, il quale, constatando la mancata sottoposizione dell'atto contestato al controllo, a suo giudizio dovuto, ha ritenuto di esaminarlo egualmente, e di pervenire, con pronuncia atipica, alla dichiarazione della sua «inefficacia allo stato degli atti», non spettava comunque alla Corte di conti, sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna, adottare la delibera impugnata.

Non è necessario, ai fini della presente controversia, approfondire l'esame del contenuto dell'atto regionale, per valutarne la natura sostanziale, in ipotesi desumibile da detto contenuto, di atto normativo (regolamentare) o invece di atto generale di organizzazione, a carattere non normativo. È sufficiente, infatti, rilevare che il decreto del presidente della giunta regionale, di cui si controverte, costituisce precisa attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, le quali attribuiscono univocamente all'esecutivo regionale il potere di adottare le determinazioni relative alla istituzione dei servizi, in cui si articolano le direzioni generali dell'amministrazione regionale (art. 13, comma 2), e di costituire le posizioni funzionali dirigenziali di «staff», definendone contestualmente le competenze, nonché di determinare il contingente numerico dei dirigenti ispettori (art. 14), cioè, appunto, le determinazioni contenute nell'atto in questione: e ciò anche in sede di prima applicazione della legge (art. 71, comma 4, che rinvia alle procedure di cui agli artt. 13 e 14), a cui provvede il decreto 13 gennaio 2000, n. 4, del presidente della giunta regionale.

La tesi della sezione del controllo, secondo cui la legge, riferendosi a decreti del presidente della giunta, su conforme delibera della giunta, disciplinerebbe solo la fase della proposta di un regolamento, da sottoporre poi all'approvazione del consiglio, contrasta apertamente con il testo e con la *ratio* della legge regionale n. 31 del 1998.

L'art. 13 di detta legge, dopo avere stabilito che all'istituzione delle direzioni generali «si provvede con legge» (comma 1), dispone che i servizi «sono istituiti» con decreto del presidente della giunta, su conforme delibera della giunta (comma 2), mentre le minori articolazioni organizzative «sono istituite» con decreto del componente della giunta competente nel ramo dell'amministrazione (comma 3); e il comma 4 definisce tali decreti come «istitutivi» dei servizi e delle loro articolazioni. Analogamente l'art. 14 dispone che con la stessa procedura prevista per la istituzione dei servizi «sono costituite» le posizioni dirigenziali di «staff», ed «è determinato» il contingente numerico dei dirigenti ispettori. All'evidenza, si prevedono qui atti aventi efficacia immediata e diretta, e non semplici proposte al consiglio. Altrettanto o ancor più esplicito è l'art. 71 della legge — di cui l'atto presidenziale contestato rappresenta specifica attuazione — che disciplina la «prima definizione degli uffici», là dove dispone (comma 4) che alla ridefinizione dei servizi «si procede» nei modi di cui agli articoli 13 e 14 (cioè con decreti dell'esecutivo), e che il decreto del Presidente della Giunta adottato in attuazione di tali procedure è pubblicato ed «entra in vigore» il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (comma 5). Del resto già l'art. 2,

prevedendo le «fonti» per la disciplina dell'organizzazione degli uffici della Regione e degli enti pubblici regionali non economici, menziona, accanto alle «disposizioni legislative» e alle «disposizioni statutarie e regolamentari», gli «atti di organizzazione» (comma 1), a loro volta soggetti (se di carattere generale) a pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, che ne condiziona l'efficacia (comma 7).

È dunque del tutto palese che la legge ha voluto attribuire il compito di definire i servizi, in cui si articolano le direzioni generali, ad atti di organizzazione, «non» regolamentari, dell'esecutivo. Né possono sorgere dubbi sulla qualificazione sostanziale dell'atto, come nelle ipotesi in cui esso avesse i requisiti formali sia del regolamento, sia dell'atto amministrativo generale non normativo, e si volesse desumerne la natura dall'esame del suo contenuto: nel caso della Regione Sardegna, infatti, la potestà regolamentare è riservata dall'art. 27 dello statuto al Consiglio regionale, e perciò un atto dell'esecutivo (come quello previsto dalla legge regionale qui in discussione) non può, pacificamente, essere considerato un regolamento.

3. — Né potrebbe avere rilievo in questa sede l'eventuale dubbio, se le determinazioni in cui si sostanzia il contenuto degli atti previsti dagli artt. 13, 14 e 71 della legge regionale n. 31 del 1998 possano legittimamente essere demandate ad un atto di organizzazione non normativo, o richiedano necessariamente, invece, un atto normativo (regolamentare). Una volta accertato, come si è accertato, che la legge regionale ha univocamente disposto che si proceda con atti di organizzazione non normativi, l'atto che ha dato esecuzione alla legge non può che avere tale qualificazione, e dunque non può essere assoggettato a controllo come regolamento; il dubbio accennato potrebbe rilevare solo in sede di eventuale giudizio di legittimità costituzionale della legge, che nella specie non è stato promosso.

La Corte dei conti, in sede di controllo sugli atti amministrativi regionali, non può disattendere norme di legge regionale o negare ad esse applicazione, fino a quando l'eventuale illegittimità di esse non sia stata riconosciuta dal giudice costituzionale (*cf.*, in relazione alla pronuncia di un giudice, sentenza n. 285 del 1990); e dunque non può far discendere l'illegittimità (o l'inefficacia) dell'atto amministrativo da una presunta ed eventuale illegittimità di tal genere che fosse imputata o imputabile alla legge.

La via in concreto seguita dall'organo di controllo, che, per negare efficacia all'atto dell'esecutivo regionale, ha dato alla legge una interpretazione palesemente contrastante con il suo tenore, è d'altronde anch'essa preclusa, per le considerazioni più sopra svolte: onde risulta sotto ogni profilo eccedente dai poteri di controllo attribuiti alla Corte dei conti la determinazione, adottata nella specie, che dichiara la «inefficacia allo stato degli atti» del decreto contestato, sull'assunto del preteso suo carattere regolamentare.

4. — La presente pronuncia di merito assorbe anche la richiesta pronuncia cautelare, sulla quale pertanto non vi è luogo a provvedere.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna, accertare l'assoggettamento al controllo di legittimità, in quanto avente natura regolamentare, del decreto del presidente della giunta regionale della Sardegna 13 gennaio 2000, n. 4 (legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Articoli 12, 13, 14 e 71. Ridefinizione dei servizi delle direzioni generali della presidenza della giunta e degli assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale; costituzione delle posizioni dirigenziali di staff di cui all'art. 21, comma 3, lettera d, e definizione delle loro competenze; determinazione del contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'art. 27), e dichiararne la «inefficacia allo stato degli atti in mancanza della dimostrazione dell'intervenuta approvazione da parte del Consiglio regionale»; e per l'effetto annulla la deliberazione della medesima sezione del controllo n. 14/2000 del 28-29 giugno 2000, depositata in segreteria il 24 luglio 2000.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 161

*Ordinanza 10 - 22 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Riscossione delle imposte - Riordino del servizio nazionale - Decreto legislativo delegato - Questione di costituzionalità sollevata dinanzi all'Alta Corte per la Regione Siciliana, anziché dinanzi alla Corte costituzionale - Irricevibilità dell'atto introduttivo.**

- D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 22.
- Statuto Regione Siciliana, artt. 36 e 37.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Palermo sul ricorso proposto da Gulli Antonino ed altra contro l'Ufficio del Registro di Sciacca ed altra, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio riguardante la richiesta di annullamento di una cartella esattoriale, la Commissione tributaria regionale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), e ha rimesso gli atti per la decisione «all'Alta Corte per la Sicilia»;

che — secondo quanto sostiene la Commissione, in via preliminare — l'Alta Corte per la Sicilia, sebbene non in funzione, sarebbe ancora in vita, non essendosi seguito il procedimento di revisione costituzionale, previsto dall'art. 138 della Costituzione;

che il rimettente sostiene l'erroneità delle decisioni con cui questa Corte ha più volte affermato (da ultimo, con sentenza n. 545 del 1989) l'inderogabile principio dell'unicità della giurisdizione costituzionale.

Considerato che la Commissione tributaria regionale di Palermo ha sollevato la questione di costituzionalità davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana, disponendo la trasmissione degli atti alla stessa Alta Corte e sostenendo che «la Corte costituzionale non può sostituirsi ad essa»;

che, peraltro, l'ordinanza è stata indirizzata, con una nota successiva a firma del Presidente dell'organo remittente, a questa Corte costituzionale la quale, anche per espressa motivazione dell'ordinanza, non ne è la destinataria;

che, pertanto, va dichiarata l'irricevibilità dell'ordinanza di remessione della Commissione tributaria regionale di Palermo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara irricevibile l'ordinanza della Commissione tributaria regionale di Palermo che ha promosso il giudizio di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* SANTOSUOSSO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0525

N. 163

*Sentenza 23 - 28 maggio 2001*

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

**Processo penale - Sentenza di assoluzione di un consigliere regionale dalla imputazione di calunnia - Appello proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Belluno avverso la sentenza - Ricorso della Regione Veneto per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato - Assunta lesione della prerogativa della immunità per le opinioni dei consiglieri regionali e delle funzioni e dell'organizzazione dei supremi organi regionali - Carenza dei presupposti oggettivi - Inammissibilità del conflitto.**

- Atto di appello del pubblico ministero presso il tribunale di Belluno 6 aprile 1991.
- Costituzione, artt. 122, quarto comma, 121 e 123.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di appello del 6 aprile 1991, proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Belluno, avverso la sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, emessa in data 26 marzo 1991, relativa alla assoluzione del consigliere regionale Ettore Beggiato, promosso con ricorso della regione Veneto, notificato il 17 aprile 2000, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso per regolamento di competenza notificato il 17 aprile 2000 e depositato il 26 aprile 2000, la regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all'atto di appello proposto il 6 aprile 1991 dal pubblico ministero presso il tribunale di Belluno avverso la sentenza pronunciata il 26 marzo 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Belluno, con la quale il consigliere regionale Ettore Beggiano era stato assolto dalla imputazione di calunnia. Premessi brevi cenni sulla vicenda processuale — della quale la ricorrente soltanto «ora» sarebbe venuta a conoscenza — e una diffusa analisi delle prerogative sancite dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, la regione ricorrente ha in particolare sottolineato come nell'alveo della protezione costituzionale debba essere iscritta anche la funzione di indirizzo politico e di controllo che i consiglieri regionali sono chiamati a svolgere: funzione rispetto alla quale l'immunità vale a coprire non soltanto le opinioni espresse attraverso atti tipici, ma anche — alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nell'atto di ricorso mediante dichiarazioni che presentino un preciso nesso funzionale rispetto alla attività consiliare. Una volta escluso, dunque, che l'immunità sia destinata ad operare soltanto nella sede consiliare ed in occasione dei lavori dell'organo assembleare, ne deriva — sostiene la regione ricorrente — che l'art. 122, quarto comma, Cost., «deve trovare applicazione quando le manifestazioni del pensiero siano oggettivamente correlabili alla posizione istituzionale del consigliere stesso», sicché quest'ultimo «deve poter esprimere, in ragione del suo *status* e dei compiti che gli sono assegnati dall'ordinamento, le valutazioni di ordine politico sia particolare sia generale incidenti sulla concreta struttura e sul funzionamento dell'ente di cui fa parte». Conclude la ricorrente che l'esposto-denuncia presentato il 29 novembre 1990 dal consigliere regionale Ettore Beggiano e posto all'origine del procedimento penale, riguarda «eventi di rilievo regionale», interessando gli stessi la regione come ente a fini generali e come titolare «di competenze specifiche inerenti l'esercizio di funzioni relative agli immigrati».

2. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto. A parere dell'Avvocatura, infatti, nel ricorso non risulterebbero dedotti gli estremi degli atti riconducibili alla «funzione consiliare tipica» che sarebbero stati oggetto del procedimento penale per il reato di calunnia, né altri elementi idonei a dimostrare la sussistenza del nesso funzionale, assunto dalla giurisprudenza di questa Corte quale presupposto per la insindacabilità *ex art. 68 Cost.*

3. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la regione ricorrente ha ribadito le proprie tesi, contestando la fondatezza degli argomenti addotti dalla Avvocatura erariale.

*Considerato in diritto*

1. — La regione ricorrente pone a fondamento del conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato l'atto di appello, a suo tempo proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Belluno, avverso la sentenza pronunciata il 26 marzo 1991, con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale aveva assolto per insussistenza del fatto, a norma degli artt. 438 e segg. e 529 e segg. cod.proc.pen., il consigliere regionale Ettore Beggiano dalla imputazione di calunnia ascrittagli. A parere della regione, l'impugnazione proposta dal pubblico ministero vulnererebbe la prerogativa sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione e, di riflesso, gli artt. 121 e 123 della medesima Carta, posti a presidio della disciplina della organizzazione e delle funzioni dei supremi organi regionali.

2. — Il ricorso è inammissibile per palese carenza dei relativi presupposti oggettivi.

L'atto di appello — che la regione Veneto assume essere nella specie invasivo e compromissorio della peculiare garanzia prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, per l'esercizio della funzione di consigliere regionale — è privo di qualsiasi portata «esterna» rispetto allo specifico alveo processuale in cui si iscrive; esso esprime soltanto l'esercizio del diritto di reclamo che l'ordinamento assicura, «nel» e «per» il processo, a tutte le parti, pubbliche o private che siano. L'impugnazione, infatti, qualunque sia il soggetto legittimato a proporla, ha come termine oggettivo di riferimento, non la posizione delle parti in quanto tali, ma unicamente la statuizione giurisdizionale avverso la quale si reclama. Sicché, è la statuizione in sé — e non certo l'atto di gravame — ad essere se mai potenzialmente suscettibile di assumere quella rilevanza esterna al processo, idonea a perturbare la sfera delle attribuzioni costituzionalmente riservate ad enti o poteri dello Stato.

D'altra parte, neppure è senza significato la circostanza che questa Corte — mentre ha ritenuto il pubblico ministero legittimato a sollevare conflitto di attribuzione quale «potere», allorché venga in discorso l'indipendenza nell'espletamento delle proprie attribuzioni finalizzate all'obbligatorio esercizio della azione penale (da ultimo, ordinanza n. 521 del 2000) — ha escluso che «il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado» possa ritenersi «riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale» (sentenza n. 280 del 1995).



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0539

N. 164

*Sentenza 23 - 28 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, sollevata dalla Avvocatura dello Stato, per difetto di motivazione sulla rilevanza - Rigetto.**

**Termini normativi della questione - Prospettazione alternativa nei confronti di più disposizioni di legge - Eccezione di inammissibilità, sollevata dalla Avvocatura dello Stato - Infondatezza.**

**Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Valore iniziale degli immobili - Dichiarazione e accertamento - Difetto di rilevanza della questione sollevata - Inammissibilità.**

- D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 154), art. 12, comma 3-bis.
- Costituzione, artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma.

**Imposta sulle successioni e donazioni - Dichiarazione di successione - Immobili non censiti - Rettifica di valore - Possibilità, per il contribuente, di rettificare, in diminuzione, la propria dichiarazione dopo la scadenza del termine prescritto per la presentazione, in conformità della stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale - Mancata previsione - Prospettata disparità di trattamento, in danno dei contribuenti che abbiano dichiarato valori superiori a quelli reali, nonché violazione dei principi di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) e 12, comma 3-bis del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplifica-

zione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 154, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Bari sui ricorsi riuniti proposti da Di Molfetta Carmela ed altri contro l'Ufficio del registro di Trani, iscritta al numero 708 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Annibale Marini.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza emessa il 14 maggio 1999 la Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) e 12, comma 3-bis del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 154.

Il rimettente premette che i giudizi *a quibus* hanno ad oggetto impugnative tempestivamente proposte da diversi coeredi avverso avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento relativi ad imposta principale di successione ed imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), oltre interessi e sanzioni pecuniarie per il ritardato pagamento, liquidate dall'Ufficio del registro di Trani in base al valore venale di un immobile, quale dichiarato dai medesimi coeredi in sede di denuncia di successione, con riserva di volersi avvalere del disposto dell'art. 12 del decreto legge n. 70 del 1988.

I ricorrenti si dolgono del fatto che l'Ufficio non abbia tenuto conto della rettifica del valore del suddetto cespite, da £. 1.070.000.000 a £. 670.000.000, presentata da essi coeredi, dopo la scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, a seguito di determinazione della rendita effettuata dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) di Bari.

La Commissione rimettente osserva che, in base al combinato disposto degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 346 del 1990, i ricorsi risulterebbero privi di fondamento, in quanto la modifica della dichiarazione di successione è consentita solamente fino alla scadenza del termine semestrale previsto per la presentazione della dichiarazione medesima, salva la sola possibilità di pagamento della maggiore imposta, senza sanzioni, nel caso in cui il valore dichiarato risulti inferiore a cento volte la rendita successivamente attribuita o aggiornata.

Il medesimo giudice ritiene tuttavia che il «sistema» delineato da tali norme — oltre che, per quanto riguarda l'INVIM, dall'art. 12, comma 3-bis del decreto legge n. 70 del 1988 — sia in contrasto con i principi enunciati dagli artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, Cost.

Risulterebbe, infatti, violato in primo luogo il principio di eguaglianza, per la disparità di trattamento esistente tra coloro che abbiano attribuito al cespite immobiliare un valore superiore a quello successivamente stimato dall'UTE e coloro che abbiano invece indicato un valore inferiore.

Le norme impugnate sarebbero inoltre in contrasto con il principio di capacità contributiva, in quanto consentirebbero l'assoggettamento all'imposta di cespiti immobiliari per valori sovrastimati.

La disciplina denunciata sarebbe infine lesiva del principio di buon andamento dell'amministrazione, con riferimento al corretto esercizio del potere impositivo.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura, la motivazione dell'ordinanza sarebbe innanzitutto carente in punto di rilevanza, non dandosi conto dell'eccezione di inammissibilità, per tardiva impugnazione, dei ricorsi relativi all'avviso di liquidazione, sollevata dall'amministrazione finanziaria.

nel merito la questione sarebbe comunque priva di fondamento.

Nessuna disparità di trattamento potrebbe infatti configurarsi tra gli obbligati tributari che abbiano rappresentato nella dichiarazione un valore superiore a quello determinato applicando al cespite immobiliare la cosiddetta «valutazione automatica» — ai quali è inibito di modificare tale dichiarazione successivamente alla scadenza del termine — e quei contribuenti che abbiano invece indicato un valore inferiore.

Sotto altro aspetto dovrebbe poi considerarsi che la «valutazione automatica» — come la stessa Corte ha affermato nella sentenza n. 463 del 1995 — non introduce un nuovo sistema di determinazione dei valori imponibili ma costituisce esclusivamente un limite al potere di accertamento degli uffici finanziari, impedendo loro di procedere ad una maggiore valutazione allorché il valore dei beni stessi sia dichiarato in misura non inferiore a quello automatico.

### *Considerato in diritto*

1. — La Commissione tributaria provinciale di Bari dubita, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) e 12, comma 3-bis del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 154, in quanto — nel caso di denuncia di successione relativa ad immobili non censiti — non consentono al contribuente, il quale abbia dichiarato un valore superiore a quello successivamente stimato dall'UTE, di modificare la propria dichiarazione in conformità a tale stima, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

2. — L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente non avrebbe dato conto di una eccezione di tardività dei ricorsi avverso gli avvisi di liquidazione, sollevata nel giudizio *a quo* dall'amministrazione finanziaria, la cui fondatezza — secondo la stessa Avvocatura — emergerebbe dal preambolo della stessa ordinanza.

L'eccezione è priva di fondamento. Il rimettente qualifica infatti esplicitamente come tempestivi i ricorsi proposti dai contribuenti, il che è sufficiente ad escludere il prospettato vizio di difetto di motivazione sulla rilevanza.

Va ad ogni buon conto chiarito che le date che compaiono nel preambolo dell'ordinanza si riferiscono, con ogni evidenza, non alla presentazione dei ricorsi — come l'Avvocatura mostra di ritenere, traendone argomento a sostegno della eccezione di tardività dei ricorsi stessi — bensì alla spedizione degli atti dalla Commissione tributaria di primo grado di Trani (ove i giudizi erano stati originariamente incardinati) alla Commissione tributaria provinciale di Bari.

3. — Nella memoria illustrativa l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce altresì l'inammissibilità della questione «perché prospettata «alternativamente» nei confronti di più disposizioni legislative».

L'Avvocatura intende presumibilmente riferirsi al fatto che il rimettente ha impugnato sia la norma secondo la quale la dichiarazione di successione può essere modificata solo fino alla scadenza del termine (art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 346 del 1990), sia la norma che, in riferimento agli immobili non ancora iscritti in catasto al momento della dichiarazione, prevede la riliquidazione dell'imposta nella sola ipotesi in cui il valore dichiarato risulti inferiore a quello stimato dall'UTE (art. 34, commi 5 e 6).

Anche tale eccezione è infondata.

La questione sollevata investe effettivamente entrambe le norme, atteso che il medesimo rimettente in buona sostanza invoca una pronuncia che consenta al contribuente, nel caso di immobili non ancora censiti previsto dall'art. 34, comma 6, del decreto legislativo, di modificare la dichiarazione tributaria anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 31, comma 3, quando il valore dichiarato risulti superiore a quello successivamente attribuito dall'UTE.

4. — Va invece dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione relativa all'art. 12, comma 3-bis del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70.

La disposizione specificamente censurata riguarda infatti la dichiarazione e l'eventuale accertamento del valore iniziale dei cespiti immobiliari ai fini INVIM, mentre risulta inequivocamente dall'ordinanza di rimessione che i giudizi *a quibus* hanno ad oggetto una controversia in tema di determinazione del valore finale di un immobile caduto in successione.

5. — Nel merito, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è infondata.

5.1. — Il rimettente ritiene che il sistema delineato dalle norme denunciate sia innanzitutto lesivo del principio di eguaglianza, in quanto discriminerebbe, riguardo alla tassazione degli immobili non censiti, i contribuenti i quali abbiano dichiarato nella denuncia di successione un valore superiore a quello successivamente stimato dall'UTE, rispetto a coloro i quali abbiano invece dichiarato un valore inferiore. Ciò in quanto, mentre questi ultimi,

rispettando l'iter procedimentale previsto dall'art. 34, comma 6, possono senza alcuna sanzione adeguarsi al valore catastale con gli effetti previsti dal precedente comma 5, pagando la maggiore imposta, gli altri non possono all'inverso giovare della (per loro) più favorevole valutazione effettuata dall'UTE, così da ridurre l'ammontare di imposta dovuto.

La questione, posta in tali termini, è in realtà frutto di un evidente equivoco riguardo al significato ed alla *ratio* delle norme denunciate.

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, la valutazione automatica dei beni immobili — secondo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza — non introduce un nuovo sistema di determinazione dei valori imponibili, ma semplicemente limita il potere di rettifica che gli uffici finanziari hanno nel caso in cui non ritengano congruo il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di procedere ad una maggiore valutazione allorché il valore dei beni stessi sia stato dichiarato in misura non inferiore all'ammontare determinato in modo automatico (v. sentenze n. 463 del 1995 e n. 78 del 1991).

Il beneficio che la norma di cui all'art. 34, comma 5, offre al contribuente è dunque rappresentato esclusivamente dalla non rettificabilità del valore dichiarato, quando questo sia uguale o superiore a quello determinato in via automatica. E proprio al fine di evitare possibili disparità di trattamento tra contribuenti, in dipendenza del fatto che gli immobili cui l'imposta si riferisce siano o meno accatastati, il legislatore, al successivo comma 6, ha previsto, riguardo agli immobili non censiti, il cui valore catastale non è evidentemente noto al momento della dichiarazione, la possibilità di godere di detto beneficio anche nel caso in cui tale valore si riveli poi superiore a quello dichiarato dal contribuente. Con conseguente ed ovvio vantaggio anche per l'amministrazione, rappresentato dalla riscossione della maggiore imposta.

Nessuna disparità di trattamento sussiste, pertanto, tra i contribuenti che abbiano dichiarato un valore uguale o superiore a quello successivamente stimato dall'UTE ed i contribuenti che abbiano invece dichiarato un valore inferiore, essendo anche a questi ultimi riconosciuta la possibilità di rendere la propria dichiarazione non rettificabile da parte dell'ufficio finanziario.

La circostanza che il contribuente, il quale abbia dichiarato un valore superiore a quello stimato dall'UTE, venga a pagare un'imposta maggiore di quella astrattamente dovuta in base a tale stima, senza possibilità di modificare la propria dichiarazione dopo la scadenza del relativo termine, giusta il disposto dell'art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 346 del 1990, non può d'altro canto addursi a violazione del principio di eguaglianza, essendo il pagamento della maggiore imposta conseguenza di una autonoma valutazione dello stesso contribuente riguardo al valore del cespite. D'altra parte, il sistema delineato dalle norme impugnate pone al riparo il dichiarante — che manifesti la volontà di avvalersi della disposizione dei cui all'art. 34, comma 5 — dal rischio di qualsivoglia sanzione nel caso in cui il valore da lui indicato risulti anche sensibilmente inferiore a quello successivamente stimato dall'organo tecnico.

5.2. — Tanto meno sussiste violazione, nella specie, dei principi di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, sotto il profilo del corretto esercizio del potere impositivo.

Se si muove dalla premessa che la valutazione automatica dei beni immobili non introduce un sistema legale di determinazione dei valori imponibili, deve ritenersi allora che resti fermo il principio sancito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 346 del 1990, secondo cui, ai fini dell'imposta di successione, la base imponibile, relativamente ai beni immobili in piena proprietà, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.

La previsione di liquidazione dell'imposta sulla base del valore venale dichiarato dallo stesso contribuente — pur se in ipotesi superiore a quello successivamente stimato dall'UTE — non può perciò ritenersi in contrasto né con l'art. 53 della Costituzione né con l'art. 97 Cost., essendo del tutto coerente con la *ratio* dell'imposta medesima.

È appena il caso di sottolineare che, qualora invece il rimettente ritenesse di conformarsi al diverso indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il valore derivante dal calcolo automatico rappresenta un valore convenzionale ai fini fiscali che sostituisce quello reale, dovrebbe allora coerentemente accogliere i ricorsi dei contribuenti, indipendentemente dalla tempestività o meno della dichiarazione modificativa e senza necessità alcuna di una declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3-bis del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 154, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari con l'ordinanza in epigrafe;*

b) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, comma 3, e 34, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0540

N. 165

*Ordinanza 23 - 28 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Espulsione - Divieto di reingresso nel territorio dello Stato - Durata quinquennale del divieto - Potere del giudice di rideterminare tale durata soltanto in sede di decisione sul ricorso avverso l'espulsione - Assunto limite alla tutela giurisdizionale, con violazione del diritto di difesa, del principio di ragionevolezza e della separazione dei poteri - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 13 e 14.
- Costituzione, artt. 24, 113, 2, 3, 102 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stra-

niero), promosso con ordinanza emessa il 1° agosto 2000 dal tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Blessing Ady e il Prefetto di Padova, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa in data 1° agosto 2000 (r.o. n. 674 del 2000), nel corso di un procedimento civile promosso da uno straniero che aveva impugnato, in base all'art. 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il provvedimento di divieto di reingresso nel territorio dello Stato italiano, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Padova contestualmente al decreto di espulsione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del citato d.lgs. n. 286 del 1998;

che il regime normativo contemplato dalle norme impuginate, nel prevedere che lo straniero espulso non possa rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno (comma 13), dispone che detto divieto opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallo stesso sul territorio dello Stato;

che, ad avviso del tribunale rimettente, detta previsione, che riconoscerebbe il potere del giudice di rideeterminare la durata del divieto di reingresso dello straniero espulso solo nel caso in cui lo stesso giudice decida sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione, escludendolo in caso di impugnazione del solo provvedimento relativo alla entità della durata del divieto di cui si tratta, sarebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, poiché lederebbe il diritto di difesa ed escluderebbe la tutela giurisdizionale contro l'atto amministrativo prefettizio che determina in cinque anni la durata del divieto di reingresso;

che inoltre — sempre secondo l'ordinanza di rimessione — il regime giuridico impugnato violerebbe il principio di ragionevolezza, non comprendendosi la ragione per la quale la valutazione della congruità della durata del divieto di cui si tratta dovrebbe essere di esclusiva competenza del giudice e non potrebbe, invece, essere compiuta dal prefetto contestualmente alla emanazione del decreto di espulsione; la disciplina in questione sarebbe anche in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto lederebbe il diritto di ogni uomo di vedere valutato il proprio comportamento, oltre a costringere lo straniero a subire la emanazione di un provvedimento di divieto di reingresso per la durata di cinque anni, e ad instaurare un procedimento giurisdizionale del tutto inutile, nonostante le ovvie difficoltà legate alla sua condizione;

che il giudice rimettente prospetta, inoltre, la violazione dell'art. 102 della Costituzione, per contrasto con il principio della separazione dei poteri, in quanto la normativa di cui si tratta demanderebbe al giudice un'attività non giurisdizionale, ma sostanzialmente amministrativa, quale quella attinente alla valutazione della congruità della durata del divieto di reingresso per un periodo di cinque anni, in contrasto, altresì, con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, di cui all'art. 97 della Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o infondatezza della questione, rilevando che i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal rimettente derivano da una interpretazione inesatta della normativa denunziata; al riguardo, osservando, per un verso, che lo stesso comma 13 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede la possibilità di un autonomo giudizio amministrativo sulla durata del divieto di reingresso, di competenza del Ministro dell'interno, che può accordare una speciale autorizzazione per un reingresso in epoca anteriore allo spirare del quinquennio previsto; per l'altro, che non risulta nella normativa alcuna preclusione ad un'impugnazione giurisdizionale dell'espulsione limitata alla durata del divieto di reingresso;

che, quanto alla circostanza che il legislatore abbia previsto la possibilità di riduzione in sede amministrativa, ad opera del ministro quale superiore gerarchico del prefetto, della durata, stabilita legislativamente, del divieto di cui si tratta, anziché rimettere al prefetto la valutazione della durata ritenuta volta per volta più congrua, detta scelta rientrerebbe — sempre secondo l'Avvocatura generale dello Stato — nella discrezionalità politica del legislatore.

Considerato che l'ordinanza che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale si basa su un erroneo presupposto interpretativo, cioè l'esistenza di una preclusione, per lo straniero espulso, di ricorrere al giudice per ottenere esclusivamente la rideterminazione della durata del divieto di reingresso;

che in realtà il complesso delle disposizioni in esame (art. 13) presuppone la possibilità di un'ampia tutela giurisdizionale contro il decreto di espulsione e le intimazioni e prescrizioni, comunque connesse, contenute

nello stesso decreto di espulsione, tra cui quella espressamente fissata dalla legge di non rientrare nel territorio dello Stato, per un periodo di cinque anni, salvo il potere espressamente attribuito al giudice (ordinario o amministrativo, a seconda delle ipotesi di espulsione prefettizia o ministeriale) di sindacato giurisdizionale, con facoltà, in sede di impugnativa, di ridurre a non meno di un triennio detto periodo quinquennale;

che risulta evidente il disegno legislativo di concentrare la tutela giurisdizionale attraverso una tempestiva impugnazione del decreto di espulsione, anche riguardo alle prescrizioni consequenziali previste dalla norma, come risulta confermato dalla concentrazione operata nel caso di espulsione con accompagnamento immediato associato alla «misura di cui al comma 1 dell'art. 14» (art. 13, comma 9, seconda parte);

che pertanto deve ritenersi che la norma denunciata consenta allo straniero di limitare l'impugnativa contro l'espulsione a profili attinenti al solo periodo di interdizione quinquennale di rientrare nel territorio dello Stato italiano;

che rientra nella discrezionalità del legislatore l'attribuzione ad un giudice (sia amministrativo, sia ordinario; nella fattispecie, la normativa si riferisce, a seconda delle ipotesi di espulsione, ad entrambi), in sede di decisione di ricorso giurisdizionale, del potere di annullare (nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa: art. 113, terzo comma, Costituzione) un atto amministrativo — e l'annullamento può essere anche parziale —, affidandogli (ove ritenuto rispondente ad esigenze di speditezza), anche il potere di determinare il contenuto di durata di una prescrizione (nella specie effetto interdittivo), fissando alcuni criteri di legittimità, pur lasciando spazio ad una valutazione discrezionale;

che tale scelta non appare manifestamente irragionevole, quando — come nella fattispecie — lo stesso legislatore ritenga che detti strumenti processuali rispondano alla esigenza di rafforzare la effettività, la tempestività e l'ampiezza della tutela giurisdizionale, specie se questa tutela coinvolga diritti della persona;

che non spetta al giudice, investito di un potere giurisdizionale, di compiere una diversa valutazione di scelte di politica legislativa, avendo il legislatore effettuato una opzione — che non può ritenersi manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria o in contrasto con il principio del buon andamento dell'amministrazione — di riservare per singoli casi (mediante autorizzazione) in via amministrativa al Ministro dell'interno la deroga della durata quinquennale del divieto di rientro e di consentire un sindacato giurisdizionale del giudice sulla misura standard interdittiva adottata dal decreto di espulsione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata, con riferimento a tutti i profili denunciati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113, 2, 3, 102 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 166

*Ordinanza 23 - 28 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Regione Toscana - Sanzioni amministrative - Pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria - Mancata fissazione nella disposizione sanzionatoria del minimo edittale - Assunto contrasto con la norma statale di principio - Omessa considerazione della intervenuta modifica legislativa in materia - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85, art. 7.
- Costituzione, art. 117; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), promossi con le ordinanze emesse il 4 giugno 1999 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto da Stefani Onesto ed altri contro la Regione Toscana, e il 15 febbraio 1999 dal pretore di Firenze, sui ricorsi proposti da Barducci Silvia ed altri contro la Regione Toscana, iscritte, rispettivamente, al n. 699 del registro ordinanze 1999 e al n. 470 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale, dell'anno 1999, e n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2001 il giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 giugno 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), secondo il quale «nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo edittale stabilito per la violazione»;



che il rimettente osserva che, alla luce di quanto ritenuto anche da questa Corte (sentenza n. 152 del 1995), l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 ha valore di norma di principio, suscettibile di vincolare il legislatore regionale, nella parte in cui statuisce che le sanzioni amministrative possono essere estinte mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, ricavato, se la disposizione sanzionatoria non lo indica espressamente, dal «minimo desumibile in via generale dalla disciplina relativa al tipo di sanzione applicata»;

che, ad avviso del giudice *a quo* da ciò discende che, pur in assenza di un minimo specificamente sanzionato, la Regione non può sottrarre, a chi sia interessato al pagamento in misura ridotta, la possibilità di ottemperare al proprio obbligo scegliendo la «misura più favorevole» tra quelle indicate dal predetto art. 16 della legge n. 689 del 1981;

che, alla luce di quanto detto, il rimettente ritiene non manifestamente infondata la sollevata questione, anche in ragione della «somiglianza di contenuto» tra la disposizione denunciata e l'art. 6 della legge della Regione Abruzzo n. 47 del 1984, sul quale la Corte costituzionale si è pronunciata con la menzionata sentenza n. 152 del 1995;

che si è costituita in giudizio la Regione Toscana, concludendo per l'improcedibilità, inammissibilità e infondatezza della questione;

che la disposizione dell'art. 7 della legge della Regione Toscana n. 85 del 1993 è stata denunciata anche dal pretore di Firenze, con ordinanza del 15 febbraio del 1999 (pervenuta alla Corte il 30 giugno 2000);

che il rimettente nel richiamare il consolidato orientamento della Cassazione, secondo il quale il minimo della sanzione edittale cui fa riferimento l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, al fine di consentire il pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria per la commissione di illeciti amministrativi, ove non sia previsto nella disposizione sanzionatoria speciale, va individuato in quello fissato in via generale dall'art. 10 della legge n. 689 del 1981 o dall'art. 26 del codice penale, a seconda che si tratti, rispettivamente, di sanzioni originariamente amministrative o di sanzioni amministrative per reati depenalizzati ritiene che la disposizione denunciata, secondo quanto è dato evincere anche dalle sentenze della Corte costituzionale n. 152 del 1995 e n. 187 del 1996, si ponga in contrasto con il già citato art. 16 della legge n. 689 del 1981 e, conseguentemente, con l'art. 117 della Costituzione;

che pure in questo giudizio si è costituita la Regione Toscana, concludendo per l'infondatezza della questione;

che, in prossimità dell'udienza, la Regione stessa ha depositato, in entrambi i giudizi, memorie difensive dello stesso tenore, nelle quali, richiamando la più recente giurisprudenza della Cassazione, osserva che il rimettente non ha tenuto conto della modifica legislativa dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981, operata dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, allo scopo di impedire che per effetto della interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale, in mancanza di un minimo edittale, quest'ultimo deve ritenersi quello di lire 4.000 la sanzione perda ogni efficacia dissuasiva.

Considerato che le ordinanze sollevano analoghe questioni di costituzionalità, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 è stato modificato dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433), il quale ha ammesso il pagamento in misura ridotta «pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo»;

che i rimettenti, tralasciando di formulare qualsiasi valutazione in merito all'influenza che potrebbe avere, sulla definizione del giudizio principale, l'accennata modifica legislativa, non hanno assolto all'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente in materia, in ordine alla rilevanza della prospettata questione;

che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un riscontro interpretativo da parte di questa Corte, costituisce motivo di manifesta inammissibilità della questione (ordinanza n. 452 del 2000).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), sollevata, con riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dalla Corte di cassazione e dal pretore di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0542

N. 167

*Ordinanza 23 - 28 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Poteri del giudice delegato al fallimento - Istruzione e partecipazione alla decisione - Esclusione della possibilità di astensione da parte del giudice (ai sensi dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.) - Asserita disparità di trattamento tra gli opposenti allo stato passivo e tutti gli altri attori di un ordinario giudizio civile, con lesione del diritto di difesa e dei principi posti a garanzia dell'autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e di terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.**

- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 104 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promossi con due ordinanze emesse il 18 luglio e il 14 settembre 2000 dal giudice istruttore del Tribunale

di Velletri nei procedimenti civili vertenti tra Benetton Group s.p.a. e il Fallimento Clan Italiana S.r.l. e tra Colarossi Nicolina ed altri e il Fallimento Edilmaria S.r.l., iscritte ai numeri 617 e 742 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 44 e 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il 18 luglio 2000 ed il 14 settembre 2000, il giudice del tribunale di Velletri, delegato ai fallimenti delle società Clan Italiana S.r.l. ed Edilmaria S.r.l. e, perciò, istruttore delle cause di opposizione allo stato passivo promosse, in entrambe le procedure, da alcuni creditori esclusi, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104 e 111 della Costituzione, come modificato, quest'ultimo, dall'art. 1, comma 2, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), «nella parte in cui designano il giudice delegato al fallimento a ricevere e ad istruire, nonché, indirettamente, a partecipare alla decisione, nei giudizi di opposizione allo stato passivo previsti e disciplinati dalle medesime disposizioni»;

che ad avviso del rimettente la violazione degli indicati parametri costituzionali risulterebbe palese alla stregua dell'affermazione, contenuta nella sentenza di questa Corte n. 387 del 1999, secondo cui, ai fini dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 51, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'espressione «altro grado» «deve ricomprendere con una interpretazione conforme a Costituzione anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata (...) da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario»;

che gli enunciati principi sarebbero di per sé comprensivi anche dei rapporti tra decreto di approvazione ed esecutività dello stato passivo nel fallimento e giudizio di opposizione allo stesso *ex art.* 98 della legge fallimentare, essendo pacifici, da un lato, la natura giurisdizionale ed il contenuto decisorio del suddetto decreto e, dall'altro, il carattere impugnatorio del giudizio di opposizione;

che peraltro al giudice delegato non sarebbe data la possibilità di astenersi, ai sensi del citato art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., in quanto le norme denunciate, di carattere chiaramente speciale, indicherebbero proprio in lui il giudice funzionalmente destinato a ricevere il ricorso in opposizione, ad istruirlo ed a partecipare alla sua decisione quale relatore;

che dette norme si porrebbero in tal modo in contrasto in primo luogo con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra gli opposenti allo stato passivo, che si troverebbero a dover coltivare le proprie pretese dinanzi ad un giudice che tali pretese ha già disatteso in altro provvedimento giurisdizionale di natura decisoria ed idoneo alla *reiudicata* e tutti gli altri attori di un ordinario giudizio civile;

che le medesime norme contrasterebbero inoltre con l'art. 24 Cost., risultando violato il diritto di difesa dell'opponente dalla necessità che il giudizio si svolga dinanzi ad un giudice privo delle garanzie di imparzialità e terzietà, giudicate da questa stessa Corte «imprescindibili»;

che la menomata condizione di terzietà-imparzialità del giudice delegato altererebbe inoltre la soggezione del giudice alla sola legge sancita dall'art. 101 della Costituzione e le prerogative di autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale di cui all'art. 104, primo comma, della Costituzione e si porrebbe infine in contrasto con i principi affermati dal novellato art. 111 Cost;

che è intervenuto nel secondo dei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza o, in subordine, di infondatezza della questione, in quanto identica a quella già dichiarata non fondata con sentenze n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970;

che nelle suddette sentenze si porrebbe in luce come il processo fallimentare sia ispirato al principio della concentrazione presso i suoi organi di ogni controversia che ne deriva, con conseguenti inevitabili collegamenti ed interferenze processuali, non rilevabili tuttavia agli effetti della legittimazione del giudice, «per la prevalente apprezzabile esigenza di portare allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità»;

che tali considerazioni resterebbero valide — ad avviso dell'Avvocatura — anche dopo la riforma del processo civile operata dalla legge n. 353 del 1990, tenuto conto della riserva di collegialità riguardante le controversie in tema di opposizione allo stato passivo, verosimilmente ispirata proprio dall'esigenza di mantenere ferma la partecipazione al collegio del magistrato da cui il provvedimento opposto promana, assicurando nel contempo una dialettica interna all'organo stesso;

che la stessa Corte, del resto, dichiarando manifestamente infondata la medesima questione, con ordinanza n. 304 del 1998, ha precisato che condizione necessaria per l'incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima *res iudicanda* e che non vi è identità di *res iudicanda* quando due cognizioni dello stesso fatto siano caratterizzate — come appunto, secondo la parte pubblica, è nella specie — l'una dalla particolare sommarietà e l'altra dalla completezza dell'accertamento effettuato sulla base di tutto il materiale probatorio acquisibile;

che la sentenza n. 387 del 1999 — diversamente da quanto il rimettente mostra di ritenere — non modificherebbe, ad avviso ancora dell'Avvocatura, siffatta impostazione né il testo novellato dell'art. 111 della Costituzione introdurrebbe elementi di novità nella questione, essendo il valore costituzionale della terzietà ed imparzialità del giudice indubbiamente già acquisito nella Costituzione vivente e nella stessa giurisprudenza della Corte costituzionale.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere unitariamente decisi;

che, nel merito, questa Corte, dichiarando identica questione non fondata, con sentenze n. 94 del 1975 e n. 158 del 1970, e manifestamente infondata, con ordinanza n. 304 del 1998, ha escluso qualsiasi incompatibilità tra l'attività istruttoria e decisoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo e quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione dello stato passivo;

che appare non pertinente il richiamo, operato dal rimettente, ai principi enunciati nella successiva sentenza n. 387 del 1999, del resto pienamente coerente con la precedente giurisprudenza della Corte in argomento, in quanto la formazione dello stato passivo ad opera del giudice delegato e la pronuncia sulla (eventuale) opposizione al medesimo stato passivo non attengono alle stesse valutazioni decisorie, né i due provvedimenti sono contraddistinti da una uguale idoneità al giudicato;

che, sotto il primo aspetto, la cognizione del giudice delegato — diversamente da quella, piena, del giudice dell'opposizione — è infatti di carattere sommario e fondata su materiale probatorio di natura esclusivamente cartolare;

che, per quanto riguarda il secondo profilo, alla stregua del diritto vivente, l'efficacia preclusiva dello stato passivo non opposto è di natura meramente endoprocessuale e solo la sentenza resa sulla opposizione è suscettibile di assumere effetti di giudicato;

che l'evocazione dell'ulteriore parametro rappresentato dal novellato art. 111 della Costituzione non introduce, infine, profili nuovi o diversi di illegittimità costituzionale, essendo la terzietà ed imparzialità del giudice alla — cui stregua la questione è posta — pienamente tutelate nella carta costituzionale, anche anteriormente alla citata novella;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104 e 111 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Velletri con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0543

N. 168

*Ordinanza 23 - 28 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Questione di legittimità costituzionale - Sopravvenuta inapplicabilità della norma denunciata agli originari destinatari - Effetti residui - Eccezione di inammissibilità - Infondatezza.**

**Amministrazione pubblica - Addetti alla commutazione telefonica - Trattamento, più favorevole, riservato ai soli dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (AAST) e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Mancata equiparazione, ai fini previdenziali, di tutto il personale con tale qualifica - Asserita violazione dei criteri direttivi della delega legislativa, del principio di eguaglianza, nonché dei principi di adeguatezza della pensione e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 50.
- Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 76 (in relazione all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249) e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale

per la Regione Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da Massi Enzo ed altri contro la Corte dei conti ed altra, iscritta al numero 562 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Massi Enzo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Italo Pederzoli per Massi Enzo e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel corso di una controversia in materia pensionistica, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui limita l'attribuzione del diritto alla maggiorazione del servizio ai dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (AAST) e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetti alla commutazione telefonica, con esclusione quindi dei dipendenti di altre amministrazioni ed in particolare, nel caso di specie, della Corte dei conti — adibiti alle medesime mansioni;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata avrebbe innanzitutto disatteso i criteri direttivi indicati nella norma di delega di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), secondo la quale il Governo avrebbe dovuto raccogliere in un testo unico le disposizioni vigenti, anche in materia pensionistica, apportandovi però le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento;

che la norma stessa si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto discriminerebbe ingiustificatamente personale addetto alle stesse mansioni, sulla base dell'elemento accidentale rappresentato dalla circostanza che, al momento della redazione del testo unico n. 1092 del 1973, i centralinisti delle amministrazioni pubbliche non erano individuati con qualifiche proprie ma restavano assorbiti in quella del personale d'archivio;

che risulterebbero altresì violati i principi di proporzionalità della pensione e di adeguatezza della stessa alle esigenze vitali dei lavoratori, rispettivamente tutelati dagli artt. 36, primo comma, e 38 Cost;

che la norma impugnata — stravolgendo il rapporto tra la posizione pensionistica dei centralinisti della Corte dei conti e la posizione pensionistica dei centralinisti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni — risulterebbe, infine, lesiva dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost;

che si sono costituite in giudizio le parti private, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

che è altresì intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe inammissibile in quanto la norma impugnata, a seguito della soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarebbe da tempo non più applicabile;

che la questione stessa sarebbe comunque, nel merito, manifestamente infondata in riferimento a tutti i parametri evocati.

Considerato che l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, è priva di fondamento, in quanto la circostanza che la norma non sia più applicabile ai suoi originari destinatari, per il periodo successivo alla privatizzazione delle amministrazioni di appartenenza, non esclude che essa continui a spiegare i propri effetti relativamente al servizio anteriormente prestato e che tali effetti possano estendersi — nel caso di una declaratoria di illegittimità costituzionale quale quella prospettata dal rimettente — al rapporto previdenziale dei dipendenti di altre amministrazioni;

che la questione è tuttavia, nel merito, manifestamente infondata;

che è infatti inconferente il riferimento al parametro di cui all'art. 76 della Costituzione, in quanto ciò che è oggetto di censura non è la violazione di uno specifico criterio direttivo bensì il merito della scelta operata in sede di redazione del testo unico, quanto alla mancata equiparazione, ai fini previdenziali, di tutti i pubblici dipendenti addetti alla commutazione telefonica;

che, d'altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga come eccezione rispetto al regime di carattere generale, è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole (sentenze n. 431 del 1997 e n. 272 del 1994; ordinanze n. 60 del 2001, n. 316 e n. 10 del 1999);

che, nella specie, la non irragionevolezza della norma discende dall'eterogeneità delle situazioni poste a confronto e dalla implicita valutazione, compiuta dal legislatore, della particolare gravosità dell'impegno lavorativo degli addetti alla commutazione telefonica dipendenti da amministrazioni o aziende pubbliche che svolgono istituzionalmente attività di comunicazione;

che le censure riferite ai parametri di cui agli artt. 36 e 38 Cost., essendo a loro volta basate sulla asserita irragionevolezza della denunciata disparità di trattamento tra lavoratori, risultano per ciò stesso prive di qualsiasi fondamento;

che la materia disciplinata dalla norma impugnata risulta, infine, del tutto estranea ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost..

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0544

N. 169

*Sentenza 23 - 31 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Reati depenalizzati - Esecuzione delle pene pecuniarie nel caso di condanne divenute irrevocabili - Revoca solo parziale del titolo di condanna - Lamentata disparità di trattamento dei condannati a pena pecuniaria rispetto ai condannati a pena detentiva - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

**Reati e pene - Reati depenalizzati - Conversione delle pene pecuniarie inflitte con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili - Mancata esclusione dell'applicazione dell'art. 660 cod. proc. pen., capoverso - Lamentata disparità di trattamento dei condannati a pena pecuniaria rispetto ai condannati a pena detentiva, con incidenza sulla libertà personale - Finalità impropria della questione prospettata - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

**Reati e pene - Reati depenalizzati - Esecuzione delle pene pecuniarie inflitte con sentenze o decreti irrevocabili di condanna - Lamentata disparità di trattamento dei condannati a pena pecuniaria rispetto a quelli condannati a pena detentiva - Estraneità della norma denunciata alla questione prospettata - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 100.
- Costituzione, art. 3.

**Reati e pene - Reati depenalizzati - Esecuzione delle pene pecuniarie - Multe inflitte con sentenze di condanna divenute irrevocabili prima della disposta depenalizzazione - Riscossione con le forme dell'esecuzione penale - Irragionevole disparità di trattamento, rispetto ai condannati a pena detentiva, dei condannati a pena pecuniaria - Illegittimità costituzionale.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 101, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con le ordinanze emesse il 15 marzo 2000 dal tribunale di Catanzaro, il 12 aprile 2000 dal magistrato di sorveglianza di Macerata, il 20 marzo 2000 dal magistrato di sorveglianza di Avellino e il 26 febbraio 2000 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, rispettivamente iscritte ai nn. 328, 404, 422, 426 e 427 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 25, 29 e 30, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 15 marzo 2000 (r.o. n. 328 del 2000), il giudice dell'esecuzione del tribunale di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), «nella parte in cui prevede che siano riscosse con le forme dell'esecuzione penale le multe inflitte con le sentenze di condanna divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del decreto» stesso.

1.1. — Premette il rimettente di essere stato investito, da parte del pubblico ministero, della richiesta di revoca di una sentenza, divenuta irrevocabile in data 8 dicembre 1999, con la quale è stata inflitta all'imputato la pena della multa, per il reato di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), depenalizzato dall'art. 29 del decreto legislativo sopra menzionato.

1.2. — Nell'osservare, quanto a rilevanza della questione, che dalla disposizione denunciata «discende, nell'applicazione al caso concreto, il potere di ordinare l'esecuzione della pena pecuniaria inflitta con il titolo esecu-



tivo devoluto per la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.», il giudice *a quo* ritiene violato l'art. 3 della Costituzione, a causa della «irragionevole disparità di trattamento fra situazioni omogenee e comparabili», evidenziando che, nel caso di sentenza di condanna a pena detentiva divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507 del 1999, alla revoca del titolo per l'intervenuta *abolitio criminis* non consegue l'applicazione di alcuna sanzione, mentre il condannato alla sola pena pecuniaria, per il medesimo titolo di reato, deve soggiacere all'esecuzione della sanzione, nonostante la minore lesività della sua condotta.

Il rimettente, escluso di poter fornire «una interpretazione alternativa» e «costituzionalmente orientata» della disposizione oggetto di censura, ritiene che la evidenziata disparità di trattamento potrebbe essere eliminata solo ipotizzando «un potere di sostituzione della pena detentiva» con la corrispondente pena pecuniaria, in modo da agire in sede esecutiva a termini dell'art. 101 del decreto legislativo n. 507 del 1999. Ciò, tuttavia, implicherebbe un'operazione ermeneutica additiva *in peius* con violazione dei principi del *favor rei* e dell'intangibilità del giudicato.

2. — In riferimento sempre all'art. 3 della Costituzione, la stessa disposizione viene denunciata, inoltre, dal magistrato di sorveglianza di Macerata, con ordinanza del 12 aprile 2000 (r.o. n. 404 del 2000), nel corso di un procedimento relativo alla «conversione o rateizzazione» della pena pecuniaria rimasta insoluta, inflitta per i reati di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 386 del 1990, depenalizzati dagli artt. 28 e 29 del decreto legislativo n. 507 del 1999. Il rimettente, nell'escludere che il debito che, in base alla predetta disposizione, residua, a carico del condannato a pena pecuniaria, possa identificarsi con la pena pecuniaria amministrativa, ovvero con la sanzione pecuniaria non penale da devolvere alla Cassa ammende, che ha natura disciplinare, ovvero, ancora, con le spese di giustizia, osserva che «se si ritenesse *in toto* revocabile il titolo di condanna e non solo limitatamente alla pena detentiva comminata, non si individerebbe neppure la fonte dell'obbligo a carico del reo di corrispondere le spese di giustizia». Ciò posto, il giudice *a quo* ritiene che si tratti di «pene pecuniarie criminali», perché altrimenti non potrebbe spiegarsi né il fatto che, «nonostante la revoca (parziale) della sentenza con cui sono state inflitte», permangano, in base all'art. 101, comma 3, la confisca e le pene accessorie, che presuppongono necessariamente una condanna o quantomeno l'esistenza di un reato, né, al tempo stesso, il riferimento testuale del legislatore, nella formulazione della disposizione denunciata, alle «multe e ammende», come pure il richiamo alle norme «sull'esecuzione delle pene pecuniarie».

2.1. — Precisato che la questione è rilevante nel giudizio principale, poiché dalla disposizione dell'art. 101 del decreto legislativo n. 507 del 1999 deriva la necessità di convertire o rateizzare, nel caso concreto, la pena pecuniaria insoluta, *ex art. 660 cod. proc. pen.*, l'ordinanza rileva una irragionevole disparità di trattamento, censurabile *ex art. 3* della Costituzione, tra colui che sia stato condannato a pena detentiva, con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507 del 1999, per il reato di cui all'art. 2 della legge n. 386 del 1990, e colui che, per lo stesso reato, sia stato condannato alla sola pena pecuniaria. Analoga disparità di trattamento sussiste, inoltre, a giudizio del rimettente, tra il condannato a pena pecuniaria e il condannato a pena detentiva breve sostituita, in base alla legge n. 689 del 1981, dalla libertà controllata, nonché, in riferimento al reato previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990, tra il condannato a pena detentiva e il condannato alla reclusione sostituita dalla multa. Nell'osservare che, in tal modo, viene riservato un trattamento peggiore a chi, punito con la pena pecuniaria, direttamente o a seguito di sostituzione della pena detentiva, ha posto in essere una condotta meno lesiva del bene protetto, o comunque tale da suscitare un minore allarme sociale, rispetto a quella posta in essere dal condannato a pena detentiva, sia pure sostituita con una sanzione sostitutiva, il magistrato di sorveglianza osserva ulteriormente che le trasgressioni della libertà controllata in cui è stata sostituita, *ex art. 102* della legge n. 689 del 1981, l'originaria pena pecuniaria insoluta, possono determinare la conversione della sanzione sostitutiva non eseguita in pena detentiva, ai sensi dell'art. 108 della legge citata.

Il rimettente denuncia, perciò, la disposizione dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1999, «nella parte in cui prevede che siano rimosse con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie le multe inflitte, direttamente od a seguito di sostituzione dell'originaria pena detentiva, con le sentenze di condanna» divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507 del 1999, non senza rilevare l'impossibilità di una interpretazione alternativa, costituzionalmente corretta, in quanto ciò condurrebbe alla necessità di riqualificare giuridicamente la pena criminale pecuniaria residua in pena amministrativa, o in sanzione dovuta per la Cassa ammende o in spese di giustizia, nonostante la diversa conclusione cui inducono gli argomenti già considerati al riguardo.

3. — Anche il magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato, con ordinanza del 20 marzo 2000 (r.o. n. 422 del 2000), questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 101, comma 2, del decreto legisla-

tivo 30 dicembre 1999, n. 507, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione, «nel fare riferimento alle norme sulla esecuzione delle pene pecuniarie, non esclude l'applicazione del capoverso dell'art. 660 cod. proc. pen. alle multe e alle ammende inflitte con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili ed emessi in relazione a violazioni depenalizzate dal medesimo decreto legislativo».

3.1. — Premette il rimettente che altro magistrato dell'ufficio di sorveglianza di Avellino, dopo aver convertito in libertà controllata la pena pecuniaria inflitta con un decreto penale del 28 ottobre 1991, per il reato di cui all'art. 87, comma 3, del codice della strada, aveva, successivamente, revocato il decreto di conversione, in ragione dell'avvenuta depenalizzazione del reato a seguito del decreto legislativo n. 507 del 1999.

Dopo che anche il decreto penale di condanna era stato revocato dal giudice dell'esecuzione, gli atti erano stati trasmessi al rimettente dall'ufficio campione penale, con invito a procedere nuovamente alla conversione in libertà controllata della pena pecuniaria irrogata.

Tanto premesso in punto di fatto, il giudice *a quo* ritiene, anzitutto, di dover ribadire «l'orientamento già implicitamente espresso», sulla nuova richiesta, «dal proprio ufficio con l'emaneazione del provvedimento di revoca dell'ordinanza di conversione», nel senso che le relative norme non vadano applicate nel caso in esame.

Tuttavia, poiché «dalla mancanza di una specifica indicazione del riferimento normativo non può farsi discendere una automatica esclusione dello stesso», reputa di dover sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui lascia «salva la possibilità che, in caso di insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza proceda alla conversione della pena pecuniaria rimasta insoluta in sanzione sostitutiva».

3.2. — Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* ritiene violato, in primo luogo, l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiusta disparità di trattamento determinato dalla sopravvivenza dell'istituto della conversione, nonostante l'intervenuta *abolitio criminis* tra coloro i quali sono stati condannati a pena detentiva per un reato depenalizzato e coloro i quali, per il medesimo reato, sono stati condannati a pena pecuniaria. I primi, infatti, possono ottenere dal giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 101 del decreto legislativo n. 507 del 1999, la revoca della sentenza o del decreto, «estinguendo così definitivamente il proprio debito con la giustizia», mentre i secondi non soltanto continueranno a rimanere gravati dall'adempimento della sanzione ma rischieranno di vedere trasformarsi tale sanzione pecuniaria, generalmente corrispondente ad una valutazione di minore gravità del fatto, «in pena detentiva proprio a seguito del meccanismo della conversione».

Tale disparità di trattamento non può giustificarsi, ad avviso del rimettente, con il presupposto per la conversione, e cioè la violazione della prescrizione, essendo il reale elemento discriminatore costituito dalla «operatività del meccanismo della conversione, sul presupposto della salvezza della sanzione pecuniaria».

Ad avviso del giudice *a quo* risulterebbe inciso, al tempo stesso, l'art. 13 della Costituzione, in quanto il condannato a pena pecuniaria si vedrebbe gravato, a seguito della conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, da una serie di prescrizioni limitative della libertà personale, non giustificabili alla luce dell'avvenuta *abolitio criminis*.

Oltretutto, poiché l'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999 ha previsto, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la sostituzione delle sanzioni penali con le sanzioni amministrative, purché il procedimento non sia stato definito con sentenza passata in giudicato, si determina, secondo il rimettente, una ulteriore disparità di trattamento tra coloro per i quali l'operatività della conversione deve ritenersi esclusa dalla natura amministrativa della sanzione applicabile, proprio in forza della predetta disposizione, e coloro i quali continuano a rimanere esposti alla conversione, in virtù della sanzione penale inflitta con sentenza già divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 507 del 1999.

4. — La disciplina transitoria contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, forma oggetto di denuncia anche da parte del giudice dell'esecuzione del tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, il quale, con due ordinanze di analogo tenore (r.o. nn. 426 e 427 del 2000), emesse il 26 febbraio 2000, censura gli artt. 100 e 101, «nella parte in cui dispongono il pagamento delle multe e delle ammende inflitte con sentenze o decreti irrevocabili di condanna per reati depenalizzati» dal menzionato decreto legislativo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4.1. — Il rimettente — chiamato a pronunciarsi su due incidenti di esecuzione, promossi dagli interessati, condannati, in relazione a fattispecie criminose depenalizzate dagli artt. 28 e 29 del decreto legislativo n. 507 del 1999, con sentenza *ex art.* 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile, rispettivamente, il 15 e il 28 aprile 1998, per lamentare il mancato rispetto, da parte dell'ente incaricato della riscossione, della rateizzazione disposta in

loro favore con il provvedimento giurisdizionale — assume che la sollevata questione è da reputare rilevante in quanto la dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni censurate farebbe venir meno il potere di riscossione e, quindi, il presupposto della esecuzione in corso.

4.2. — Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* ritiene che la disciplina posta dalle disposizioni denunciate violi il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione, osservando che, mentre alla depenalizzazione non consegue alcuna sanzione nei confronti di coloro che sono stati condannati a pena detentiva, non potendo né eseguirsi la pena irrogata né applicarsi, d'altro canto, la sanzione amministrativa, in virtù di quanto stabilito dall'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999, nei confronti dei condannati, per il medesimo titolo di reato, a pena pecuniaria, deve comunque procedersi alla riscossione della sanzione originariamente irrogata, nonostante che essi siano stati ritenuti dal giudice meno pericolosi e meritevoli di pena di minor gravità. Una disparità di trattamento ancor più evidente si porrebbe, inoltre, a giudizio del rimettente, tra il condannato a pena detentiva che abbia ottenuto il beneficio della conversione in pena pecuniaria, il quale si trova a dover pagare la sanzione, e il condannato a pena detentiva non ritenuto meritevole del beneficio, il quale non subisce sanzione alcuna.

5. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle sollevate questioni.

Secondo la difesa erariale, la disposizione denunciata non viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto sia la pena detentiva, che viene meno con l'*abolitio criminis*, sia quella pecuniaria, che ad essa sopravvive, non operano distinzioni tra i soggetti da esse colpiti. Inoltre, non può istituirsi alcun confronto tra il diverso destino giuridico dei soggetti destinatari della pena detentiva e della pena pecuniaria, stante la non omogeneità delle situazioni.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le ordinanze in epigrafe sottopongono a scrutinio di costituzionalità la disciplina di diritto intertemporale contemplata nel decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205). Tale decreto, nel quadro di un vasto programma di trasformazione in illecito amministrativo di fattispecie incriminatrici, ritenute dal legislatore di minor gravità e disvalore, ha stabilito, con l'art. 101, comma 1, che, se i procedimenti per le violazioni depenalizzate sono stati già definiti con sentenza o decreto di condanna divenuti irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, «dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato» e adottando «i provvedimenti conseguenti».

Lo stesso articolo prevede poi, al comma 2, sul quale principalmente si appuntano le censure dei rimettenti, che le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati al precedente comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. — I giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe o tra loro connesse, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia.

3. — I giudici dell'esecuzione del tribunale di Catanzaro (r.o. n. 328 del 2000) e di Firenze (r.o. n. 426 e n. 427 del 2000), evocando l'art. 3 della Costituzione, lamentano l'irragionevole disparità di trattamento cui il predetto art. 101, comma 2, darebbe luogo tra il condannato a pena detentiva, nei confronti del quale la revoca del provvedimento, per intervenuta *abolitio criminis* comporta l'inapplicabilità di qualsiasi sanzione, e il condannato alla sola pena pecuniaria per il medesimo titolo di reato, nei confronti del quale la pena va, comunque, posta in esecuzione, anche se la più lieve sanzione di natura monetaria è sintomatica di una condotta meno lesiva dell'interesse protetto.

Accanto a tale profilo di censura, il giudice dell'esecuzione del tribunale di Firenze prospetta quello della disparità di trattamento fra il condannato a pena detentiva che abbia ottenuto il beneficio della conversione in pena pecuniaria e il condannato a pena detentiva ritenuto non meritevole del beneficio stesso, rilevando come soltanto il primo resti gravato dall'obbligo del pagamento della sanzione.

Il medesimo giudice denuncia, infine, sotto entrambi i profili accennati, anche l'art. 100 del predetto decreto legislativo n. 507 del 1999, il quale stabilisce che le disposizioni del decreto stesso che sostituiscono sanzioni penali

con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

4. — La menzionata disposizione dell'art. 101, comma 2, viene sottoposta al vaglio della Corte anche dal magistrato di sorveglianza di Macerata (r.o. n. 404 del 2000) e dal magistrato di sorveglianza di Avellino (r.o. n. 422 del 2000), chiamati a convertire ovvero a rateizzare, ex art. 660 cod. proc. pen., la pena pecuniaria che era stata inflitta nella fattispecie portata al loro esame.

4.1. — Il primo di detti giudici, sul presupposto che l'art. 101, comma 2, contempì, per le sanzioni pecuniarie, «una revoca solo parziale del titolo di condanna», diversamente da quel che accadrebbe invece per le sanzioni detentive, lamenta l'irragionevole disparità di trattamento che si verrebbe così a determinare, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, tra: a) il condannato a pena detentiva e il condannato a pena pecuniaria; b) il condannato a pena pecuniaria e il condannato a pena detentiva breve sostituita dalla libertà controllata, ai sensi della legge n. 689 del 1981; c) infine, con specifico riguardo al reato di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza autorizzazione), anche tra il condannato a pena detentiva e il condannato alla reclusione sostituita dalla multa.

4.2. — Il secondo giudice, dal canto suo — chiamato a convertire, secondo quel che risulta dall'ordinanza, una pena pecuniaria inflitta con un decreto penale risalente al 28 ottobre 1991, per il reato all'epoca previsto dall'art. 87, terzo comma, del codice della strada — censura la disposizione, nella parte in cui «non esclude l'applicazione del capoverso dell'art. 660 del codice di procedura penale alle multe e alle ammende» in questione, dando così luogo, nella specifica prospettiva della conversione della pena, ad una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che, essendo stati condannati a pena detentiva, potranno andare esenti da ogni sanzione, e coloro i quali, essendo stati, invece, condannati, in relazione alla medesima fattispecie, a pena pecuniaria, rimangono gravati non solo dall'adempimento della sanzione, ma anche dall'eventuale conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, ancorché il fatto commesso debba reputarsi, in ragione della sanzione applicata, meno grave.

Secondo il rimettente, sarebbe violato anche l'art. 13 della Costituzione, a causa delle prescrizioni fortemente limitative della libertà personale che gravano irragionevolmente sul condannato a pena pecuniaria, a seguito della conversione della stessa in libertà controllata, nonostante che l'aggressione all'interesse protetto non possa reputarsi di gravità intollerabile.

5. — Le questioni sollevate con le già ricordate ordinanze dei magistrati di sorveglianza di Macerata e di Avellino sono da reputare, sia pure per ragioni diverse, inammissibili.

5.1. — La prima delle anzidette ordinanze (r.o. n. 404 del 2000) muove dall'assunto che la permanenza dell'obbligo di corrispondere le multe e le ammende inflitte, nonostante l'*abolitio criminis*, consegua ad una revoca del titolo di condanna che, in caso di sanzioni pecuniarie, sarebbe solo «parziale», con ciò determinandosi una disparità di trattamento rispetto alle pene detentive, per le quali la revoca prevista dall'art. 101 sarebbe invece tale, nella sua assolutezza, da comportare il venir meno di ogni effetto della condanna.

La Corte, sulla base di quella valutazione di non implausibilità ad essa demandata in ordine alla premessa interpretativa dalla quale muove il giudice *a quo*, non ha motivo di discostarsi dalla ricostruzione del sistema normativo come operata dal rimettente.

Dalla stessa discende, tuttavia, che la questione, così come prospettata, si risolve nel porre in discussione portata e conseguenze del potere di revoca affidato al giudice dall'art. 101.

In questi termini, la questione investe, però, un ambito di cognizione che, secondo l'ordinamento processuale, appartiene, con tutta evidenza, al giudice dell'esecuzione — al quale, infatti, la suddetta disposizione affida il compito di revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e di adottare i provvedimenti conseguenti — e non a quello di sorveglianza, sicché la stessa non può trovare ingresso in questa sede, per difetto di rilevanza.

5.2. — Quanto, poi, al dubbio di costituzionalità sollevato dal magistrato di sorveglianza di Avellino (r.o. n. 422 del 2000), detto giudice, censurando l'art. 101, secondo comma, del decreto legislativo n. 507 del 1999, nella parte in cui non esclude l'applicazione della disciplina della conversione, di cui al capoverso dell'art. 660 cod. proc. pen., sollecita, in definitiva, una pronunzia alla quale consegua la non convertibilità delle multe o ammende di cui trattasi.

La questione, benché astrattamente idonea a dare ingresso al giudizio di costituzionalità, in quanto rivolta a denunciare, per le sanzioni pecuniarie oggetto dell'art. 101, comma 2, la permanenza del potere, che è proprio del magistrato di sorveglianza, di procedere alla conversione di cui al comma 2 dell'art. 660 cod. proc. pen., va dichiarata, tuttavia, anch'essa inammissibile, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte a proposito dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Macerata.

A parte l'assenza di qualsiasi cenno, nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, sulle ragioni che inducono a ritenere che la depenalizzazione della fattispecie all'esame del rimettente sia avvenuta per opera del decreto legislativo n. 507 del 1999 — con ciò trascurando le vicende legislative che già in precedenza avevano riguardato la fattispecie stessa (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada» e poi decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, recante disposizioni correttive e integrative del medesimo codice), come si evincono anche dalla sentenza di questa Corte n. 3 del 1997 — il giudice *a quo* afferma di ritenere, conformemente all'orientamento «già implicitamente espresso dal proprio ufficio», non suscettibili di conversione le sanzioni pecuniarie oggetto della disposizione denunciata, sì da sollevare l'incidente di costituzionalità unicamente perché «dalla mancanza di una specifica indicazione del riferimento normativo non può farsi discendere una automatica esclusione dello stesso». Appare, dunque, evidente, dalla stessa prospettazione del giudice *a quo* l'inammissibilità della questione stessa, posto che la sua proposizione, lungi dall'essere rivolta a rimuovere una disposizione reputata contraria alla Costituzione, è diretta ad ottenere un chiarimento circa la portata della norma censurata e, dunque, a perseguire una finalità che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è del tutto estranea alla logica del giudizio di costituzionalità (ordinanza n. 54 del 1999).

6. — Sia pure in parte, sono da considerare inammissibili anche le questioni sollevate dal tribunale di Firenze con le due ordinanze sopra menzionate (r.o. nn. 426 e 427 del 2000), volte ad eccepire l'illegittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 del decreto legislativo n. 507 del 1999.

La censura, avendo per oggetto le predette disposizioni «nella parte in cui dispongono il pagamento delle multe e delle ammende inflitte con sentenze o decreti irrevocabili di condanna per reati depenalizzati dal decreto legislativo n. 507 del 1999», investe, in realtà, il solo art. 101, comma 2, mentre non tocca in alcun modo il contenuto dell'art. 100, il quale, come già detto, riguarda la sorte delle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 507 del 1999, che non siano state accertate con sentenza o decreto divenuti irrevocabili. Con riferimento all'art. 100, la questione va pertanto dichiarata inammissibile.

7. — Tanto premesso, resta da esaminare, nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, siccome prospettata dai giudici dell'esecuzione dei tribunali di Catanzaro (r.o. n. 328 del 2000) e di Firenze (r.o. nn. 426 e 427 del 2000).

La stessa è fondata.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione delle pene appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla discrezionalità del legislatore. Tuttavia, anche se non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive, alla stessa rimane pur sempre affidato il compito di verificare, nei casi in cui venga dedotta la violazione del principio di eguaglianza, le ragioni per cui la legge operi all'interno dell'ordinamento quella distinzione (ovvero quella equiparazione) fra le situazioni poste a raffronto, traendone le debite conseguenze in punto di corretto uso del potere normativo (sentenze n. 89 del 1996, n. 5 e n. 441 del 2000).

Alla stregua di siffatto criterio di giudizio, va considerato che, nel quadro del programma di depenalizzazione perseguito con il decreto legislativo n. 507 del 1999, il legislatore, attraverso una propria valutazione discrezionale, ha individuato le fattispecie che si prestavano, alla stregua di un apprezzamento di minore gravità e disvalore, ad essere trasformate in mero illecito amministrativo. Ma una volta operate tali scelte, la disciplina del comma 2 dell'art. 101 e, in particolare, la permanenza, per coloro che siano stati condannati a pena pecuniaria, dell'esecuzione della relativa sanzione, nonostante l'avvenuta depenalizzazione, si atteggia, nel sistema, come elemento di evidente ed ingiustificabile disarmonia con il diverso trattamento riservato a coloro che siano stati condannati a pena detentiva, per i quali la disposta *abolitio criminis* comporta, invece, la totale cancellazione degli effetti della condanna stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205);*

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con le ordinanze in epigrafe;*

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Macerata, con l'ordinanza in epigrafe;*

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 101, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0583

N. 170

*Sentenza 23 - 31 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Agricoltura - Legge per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Autoqualificazione come «norme di riforma economico-sociale» riferita a tutte le disposizioni, anziché ai soli principi della legge - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, art. 1, comma 1.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8 e 16.

**Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Corsi di formazione professionale - Accordi e convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, stipulabili dal Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le Regioni - Incidenza nella competenza legislativa esclusiva della Provincia di Trento - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, art. 3, comma 5.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, numeri 21 e 29.

**Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni - Ricorso della Provincia di Trento - Asserito contrasto con l'autonomia amministrativa provinciale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, art. 4, comma 3.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

**Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Opera di divulgazione dei contenuti della legge - Ricorso della Provincia di Trento - Asserito contrasto con i principi sull'autonomia amministrativa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.**

- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, art. 12.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

**Agricoltura - Norme per la diffusione e valorizzazione della imprenditoria giovanile - Agevolazioni per l'introduzione della contabilità nelle aziende agricole - Modalità per la concessione da fissare con regolamento governativo - Incidenza nella competenza amministrativa provinciale - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- Legge 15 dicembre 1998, n. 441, art. 14, comma 6.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, comma 5, 4, comma 3, 12 e 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 21 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al numero 5 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato in data 21 gennaio 1999, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato, in riferimento agli articoli 8, numeri 21) e 29), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, comma 5, 4, comma 3, 12 e 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura).

2. — Premette la Provincia ricorrente che essa, ai sensi dell'art. 8, numeri 21) e 29), dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dispone di potestà legislativa primaria in materia di agricoltura e di formazione professionale e che, per effetto del successivo art. 16 dello statuto citato, gode anche delle correlate potestà amministrative.

Esercitando tali poteri, con legge della Provincia di Trento 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), oggetto nel tempo di successive modifiche, essa ha disciplinato organicamente gli interventi

di promozione e valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura, prevedendo, anche in applicazione del regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 2328/1991, del 15 luglio 1991, sia agevolazioni in favore del primo insediamento dei giovani imprenditori agricoli — individuando anche i criteri e le modalità di accesso ad esse — che corsi di qualificazione professionale agli stessi destinati.

Soggiunge la ricorrente di essere intervenuta anche con riferimento al settore della formazione professionale in agricoltura, attualmente disciplinato dagli artt. 44 e 45 della deliberazione della giunta della Provincia autonoma di Trento 22 dicembre 1988, n. 16561 (Testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni), anch'essa oggetto nel tempo di successive ulteriori modifiche.

3. — Tale essendo in materia l'assetto normativo provinciale, è intervenuta la legge n. 441 del 1998, oggetto della censura di incostituzionalità.

Detta legge, adottata in applicazione del regolamento del Consiglio della comunità europea n. 950/1997, del 20 maggio 1997, viene impugnata nella parte in cui prevede:

a) all'art. 1, comma 1, che «le disposizioni [in essa contenute] costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica»;

b) all'art. 3, comma 5, che il «Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni» con università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali per lo svolgimento di corsi di preparazione professionale dei giovani agricoltori;

c) all'art. 4, comma 3, che la Cassa per la formazione della proprietà contadina può realizzare «programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili» in favore dei giovani agricoltori;

d) all'art. 12, che il Ministro per le politiche agricole provvede, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dopo aver sentito la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, i rappresentanti delle organizzazioni agricole giovanili e degli ordini e collegi professionali del settore, «ad attuare mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea» le disposizioni della legge n. 441 del 1998;

e) all'art. 14, comma 6, che il Governo è autorizzato a disciplinare con proprio regolamento, adottato su proposta dei Ministri per le politiche agricole e delle finanze, le modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti alla introduzione della contabilità nelle aziende agricole previsti dall'art. 13 del regolamento (CE) n. 950/1997.

4. — Sostiene la provincia ricorrente la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 441 del 1998 in quanto, invece di attribuire valenza di «norme fondamentali di riforma economico-sociale» solamente ai principi ispiratori della legge, conferisce tale qualifica a tutte le disposizioni in essa contenute, costituendo, in tal modo, ciascuna di esse un vincolo rilevante nei rapporti fra legislazione statale e legislazione regionale.

Con riferimento all'art. 3, comma 5, della stessa legge le censure della provincia hanno ad oggetto la attribuzione al Ministro per le politiche agricole di competenze, sia decisionali che di gestione, in materia di formazione professionale, riservata alla legislazione esclusiva della provincia nonché alla potestà amministrativa attuativa della medesima.

Né, ritiene la provincia, l'illegittimità viene meno in quanto la norma censurata richiede che la funzione ministeriale sia espletata «d'intesa con le regioni».

Infatti, per un verso, l'ordinario strumento di tutela della sfera di autonomia normativa ed amministrativa attribuita alla ricorrente non è costituito dal «diniego di intesa» su una proposta specifica formulata da altri soggetti, e, per altro verso, una volta riconosciuta la legittimità della competenza ministeriale, l'intesa potrebbe essere negata solo per specifiche ragioni relative al merito della singola iniziativa.

Riguardo al contenuto dell'art. 4, comma 3, della legge in questione, la provincia è dell'avviso che la realizzazione di programmi di ricomposizione fondiaria da parte della Cassa per la formazione della proprietà contadina in attuazione del regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 2079/1992, del 30 giugno 1992 si ponga in contrasto con i principi statutari sull'autonomia amministrativa — in particolare con l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 — in quanto nulla nel regolamento comunitario impone una gestione centralizzata degli interventi da esso previsti, né giustifica un'alterazione dell'ordinario regime delle competenze amministrative.

Con riferimento all'art. 12 della legge la norma viene censurata sul rilievo che il contenuto informativo dalla stessa previsto concerne le sole disposizioni della legge n. 441 del 1998, potendo così ingenerare, secondo



la prospettazione della ricorrente, la falsa opinione (o, peggio, la falsa aspettativa) che si tratti di legge applicabile direttamente e negli stessi termini letterali anche nel territorio provinciale in luogo delle corrispondenti leggi provinciali.

Aggiunge la ricorrente un ulteriore profilo di doglianza, là dove osserva che le campagne informative ministeriali, se autonomamente gestite e svolte, possono essere solo campagne di portata nazionale e non possono concretizzarsi, stante il divieto di attività statale, amministrativa e di spesa, posto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992 nelle materie in cui la provincia ha competenza esclusiva, in attività amministrativa localmente svolta né in finanziamenti localmente erogati o utilizzati.

Infine, per quel che riguarda l'ultima disposizione impugnata, l'art. 14, comma 6, la provincia ritiene che attraverso la previsione di aiuti alla introduzione della contabilità nelle aziende agricole, essendo riservata ad apposito regolamento governativo la specificazione delle modalità di concessione di detti aiuti ai giovani agricoltori, si sia chiaramente inteso attribuire la relativa competenza allo Stato, mentre, ritenuti gli aiuti in questione solo un particolare tipo di aiuti alle imprese agricole, la relativa funzione amministrativa rientra pienamente fra quelle di competenza provinciale.

5. — Con atto dell'8 febbraio 1999 si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le dedotte questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate infondate.

In particolare, rileva la difesa erariale che la legge n. 441 del 1998 ha la finalità di contrastare il fenomeno del cosiddetto esodo rurale favorendo il ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso la costituzione di un vero e proprio «pacchetto» di opportunità agevolative dell'insediamento giovanile nel comparto.

In relazione a queste finalità la legge in questione ha, secondo la stessa difesa, indubbiamente la portata di riforma economico-sociale, introducendo una serie di principi generali a carattere innovativo, in coerenza con il regolamento (CE) n. 950/1997, che assumono carattere vincolante per le Regioni.

Specificamente, in relazione alle singole norme censurate, l'Avvocatura esclude che l'art. 3, comma 5, della legge n. 441 del 1998 possa interferire con le competenze provinciali in materia di formazione professionale.

La norma abilita il Ministro per le politiche agricole a stipulare accordi con alcuni enti per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione professionale dei giovani agricoltori; di tali accordi le regioni e le province autonome potranno, a loro scelta, giovare o meno.

Quanto all'art. 4, comma 3, la norma è stata, ad avviso della difesa erariale, fraintesa dalla provincia ricorrente in quanto, lungi dall'interferire con la materia della ricomposizione fondiaria oggetto di specifica competenza locale, autorizza la Cassa per la formazione della proprietà contadina a riassegnare i terreni già nella sua disponibilità.

Relativamente alle campagne di informazione di cui all'art. 12 della legge impugnata osserva la difesa resistente che esse, precedute dalla consultazione della conferenza Stato-Regioni, rientrano fra quelle di pubblica utilità realizzate dal Governo.

Infine, riguardo agli aiuti alla introduzione della contabilità, essi, consistenti in deduzioni di imposta, si inquadrano «nel pacchetto di benefici fiscali a favore dell'insediamento giovanile in agricoltura» e non confliggono con le competenze regionali in materia di provvidenze previste dalla normativa comunitaria.

6. — In prossimità della udienza la provincia ricorrente ha depositato memoria di replica contestando il fatto che l'intero contenuto della legge n. 441 del 1998 assuma la portata di riforma economico-sociale, come tale vincolante per la normazione regionale o, nel caso, provinciale.

Osserva la ricorrente che l'unico «principio generale» che potrebbe essere rinvenuto nella legge, cioè quello espresso dall'art. 1, «discende già dai regolamenti comunitari nn. 2328/1991 e 950/1997».

Per il resto, secondo la provincia, si tratta di norme di dettaglio, che riproducono o integrano quelle comunitarie.

Ribadita, quindi, la illegittimità della generale autoqualificazione di tutte le disposizioni della legge impugnata come norme fondamentali di riforma economico-sociale, la provincia ritiene di non essere tenuta ad applicare le norme impuginate, avendo essa stessa la potestà, già attuata, di dettare la normativa integrativa dei regolamenti comunitari.

Nessun rilievo può, peraltro, avere il fatto che la legge n. 441 del 1998 sia stata, come ricordato dalla difesa erariale, discussa, prima di essere portata in Parlamento, in seno alla Conferenza Stato-Regioni, in quanto ciò non potrebbe aver determinato la «acquiescenza» delle singole regioni e province autonome al contenuto della legge stessa.

### *Considerato in diritto*

1. — La Provincia autonoma di Trento ha sollevato, con ricorso in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 3, comma 5, 4, comma 3, 12 e 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura), essenzialmente per violazione delle norme statutarie attributive della competenza legislativa ed amministrativa nelle materie interessate dalle disposizioni di legge censurate.

1.1. — Più precisamente la ricorrente, premesso di essere titolare di potestà normativa primaria sia in materia di agricoltura che di formazione professionale e di godere altresì in via esclusiva delle correlate competenze amministrative, contesta la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 441 del 1998 nella parte in cui qualifica tutte le disposizioni in essa contenute «norme fondamentali di riforma economico-sociale».

1.2. — La Provincia autonoma di Trento dubita peraltro della legittimità costituzionale anche delle ulteriori seguenti disposizioni contenute nella stessa legge:

a) dell'art. 3, comma 5, nella parte in cui prevede che il Ministro per le politiche agricole sia autorizzato a stipulare, d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e colleghi professionali, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale «finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura di giovani laureati o diplomati»;

b) dell'art. 4, comma 3, là dove affida alla Cassa per la formazione della proprietà contadina il compito di realizzare programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni;

c) dell'art. 12 il quale prevede la possibilità per il Ministro per le politiche agricole di promuovere «mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea» il contenuto della legge in questione;

d) dell'art. 14, comma 6, nella parte in cui autorizza il Governo a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di concessione delle agevolazioni connesse alla introduzione della contabilità nelle aziende agricole.

2. — La articolata questione è parzialmente fondata nei limiti di seguito precisati.

2.1. — Giova premettere che il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) individua all'art. 8 le materie relativamente alle quali la Provincia autonoma di Trento ha potestà legislativa; fra di esse figurano, rispettivamente ai nn. 21) e 29) della elencazione contenuta nella norma citata, le materie dell'agricoltura e dell'addestramento e formazione professionale.

Secondo quanto previsto dal successivo art. 16 del d.P.R., n. 670, del 1972, in tali materie la provincia gode anche di potestà amministrativa.

Riguardo alle materie elencate nel predetto art. 8, fra le quali come detto vi sono quelle della agricoltura e della formazione professionale, la potestà normativa provinciale incontra «i limiti indicati dall'art. 4» del medesimo d.P.R. n. 670 del 1972.

Conseguentemente, per quanto ora interessa, l'ente territoriale può legiferare nelle materie in questione «con il rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

2.2. — Posto che talune delle disposizioni contenute nella legge censurata hanno ad oggetto materie nelle quali la Provincia autonoma di Trento gode — secondo i termini costituzionalmente rilevanti dello statuto di autonomia — di potestà legislativa primaria e di potestà amministrativa esclusiva, e che quindi relativamente ad esse l'eventuale natura di «norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica» opererebbe come limite all'esercizio delle ricordate potestà, si pone come logicamente prioritario lo scrutinio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 441 del 1998, che ha qualificato tutte le disposizioni in essa contenute «norme fondamentali di riforma economico-sociale».

3. — Già in passato questa Corte ha avuto modo di precisare i criteri di individuazione della nozione di «norma fondamentale di riforma economico-sociale».

3.1. — È stato così ripetutamente escluso qualsiasi rilievo decisivo alla autoqualificazione operata dal legislatore, occorrendo, invece, far riferimento alla obbiettiva natura della norma in discussione (cfr. sentenze n. 355 del 1994 e n. 151 del 1986). E si è altresì evidenziata l'esigenza di unità delle scelte politiche fondamentali della Repubblica, esigenza a difesa della quale è appunto posto il limite alla potestà normativa regionale o, come nel caso, provinciale.

Atteso l'evidente vincolo che in tale modo potrebbe essere posto alla concreta esplicazione della potestà normativa locale, questa Corte ha costantemente affermato che non qualsiasi modifica legislativa merita di essere definita di «riforma economico-sociale», spettando, invece, tale qualità solo a quelle norme che corrispondono a scelte di «incisiva innovatività» in settori qualificanti la vita sociale del Paese e, in particolare, a quelle che mirano a strutturare tali settori attraverso istituzioni che, per la natura degli interessi che coinvolgono, non possono che valere sull'intero territorio nazionale.

Peraltro non tutte le disposizioni contenute in una legge di riforma hanno il carattere di «norma fondamentale», dovendo questo essere riconosciuto esclusivamente ai principi fondamentali enunciati o, comunque, desumibili (cfr., fra le ultime, le sentenze n. 477 del 2000 e n. 482 del 1995), ovvero a quelle disposizioni che siano legate ai principi fondamentali da un vincolo di coesistenzialità o di necessaria integrazione (cfr. sentenza n. 323 del 1998).

3.2. — Nel presente caso il legislatore ha, invece, genericamente definito «norme fondamentali» non solamente i principi espressi nella legge censurata, ma tutte le disposizioni nella medesima contenute.

3.3. — Sotto tale profilo emerge la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 441 del 1998 nella parte in cui qualifica «norme fondamentali di riforma economico-sociale» tutte le disposizioni in essa contenute e non soltanto i principi espressi o, comunque, desumibili dalla medesima.

4. — La dichiarazione di fondatezza della questione nei limiti precisati comporta la verifica dei diversi profili di incostituzionalità denunciati riguardo alle altre norme dalla Provincia ricorrente.

5. — Quanto all'art. 3, comma 5, della legge n. 441 del 1998, è indubbio che il suo contenuto vada ad incidere su di una competenza normativa esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

5.1. — Infatti dispone l'art. 8, numeri 21) e 29), dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che la Provincia autonoma di Trento ha la potestà di emanare norme legislative, fra le altre, anche in materia di agricoltura e di formazione professionale e certamente la norma censurata, nel prevedere che il Ministro per le politiche agricole sia autorizzato a stipulare, d'intesa con le regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale «finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura di giovani laureati o diplomati», tratta specificamente della formazione professionale in agricoltura.

Né può ritenersi che la norma sia espressiva di un principio fondamentale contenuto nella legge ovvero che sia legata ad esso da un rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione, essendo, invece, una norma di dettaglio e di mera attuazione.

5.2. — Di essa deve, pertanto, essere dichiarata la illegittimità costituzionale nella parte in cui va, appunto, a ledere l'ambito di competenza legislativa esclusiva propria della Provincia autonoma di Trento, con particolare riguardo alle attribuzioni provinciali in materia di formazione professionale.

6. — Diversamente il discorso si atteggia in ordine alla censura mossa all'art. 4, comma 3, della legge n. 441 del 1998.

6.1. — In questo caso, infatti, la norma impugnata non va a collidere con alcuna competenza della ricorrente, dovendo essere interpretata nel senso che con essa si è esclusivamente inteso ribadire, specificandolo, il compito istituzionale della Cassa per la formazione della proprietà contadina: rilevare, tramite atti posti in essere in regime di diritto privato, terreni da destinare, una volta disponibili, alla rivendita, sempre attraverso atti di analogo regime, in particolare in favore di giovani agricoltori aventi determinati requisiti professionali e di età.

7. — Una corretta interpretazione della legge vale ad escludere la fondatezza anche della censura di incostituzionalità mossa nei confronti dell'art. 12 della legge n. 441 del 1998.

7.1. — Infatti, dovendo essere privilegiata fra le interpretazioni possibili di una norma quella conforme a Costituzione, ritiene la Corte che la disposizione in questione vada intesa, in piena conformità peraltro con il principio di leale collaborazione che deve informare di sé i rapporti fra Stato ed enti autonomi, nel senso che gli organi della amministrazione centrale, nello svolgere anche a livello locale l'opera di divulgazione dei contenuti della legge n. 441 del 1998, non debbano trascurare, tenendone anzi espressamente conto, le competenze locali in materia.

8. — Questione fondata è, viceversa, quella avente ad oggetto il comma 6 dell'art. 14 della legge in discussione.

8.1. — Dispone, infatti, la norma citata che il Governo è autorizzato a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di concessione delle agevolazioni connesse alla introduzione della contabilità nelle aziende agricole.

8.2. — Ritiene la Corte che l'intervento governativo in sostanza consiste nella erogazione, in attuazione di quanto previsto dal regolamento del Consiglio della comunità europea n. 950/1997, del 20 maggio 1997, di un beneficio in favore di quanti fra i giovani agricoltori abbiano introdotto la contabilità nella azienda da loro condotta.

In tal senso esso certamente va ad incidere su di una autonoma competenza amministrativa provinciale, in violazione di quanto previsto sia dall'art. 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige che dall'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il quale espressamente vieta la attribuzione agli organi statali di funzioni amministrative, diverse da quelle già a questi spettanti secondo lo statuto di autonomia, in materie di competenza propria della provincia autonoma.

8.3. — Posto, quindi, che la norma esaminata interferisce con l'ambito di autonomia amministrativa statutariamente rimessa alla competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento, così ledendone le prerogative, senza caratterizzarsi per essere «norma fondamentale di riforma economico-sociale», di essa deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale.

9. — La presente sentenza spiega i suoi effetti anche per quanto attiene alla Provincia autonoma di Bolzano avuto riguardo alla unicità ed identità di contenuto della normativa che attribuisce le competenze.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*1) Dichiarare l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura):*

*a) art. 1, comma 1, nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni contenute nella legge medesima anziché i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili;*

*b) art. 3, comma 5, nella parte in cui autorizza, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le Regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani agricoltori;*

*c) art. 14, comma 6, nella parte in cui autorizza il Governo, con riferimento all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti previsti dall'art. 13 del regolamento del Consiglio della comunità europea n. 950/1997, del 20 maggio 1997;*

*2) Dichiarare non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 12 della legge n. 441 del 1998.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 171

*Sentenza 23 - 31 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Termini normativi della questione - Corretta individuazione da parte del rimettente - Eccezione di inammissibilità - Infondatezza.****Imposte sui redditi - Plusvalenze tassabili - Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquisiti per successione o donazione - Plusvalenze realizzate dalla loro cessione a titolo oneroso - Assoggettamento all'imposta - Asserita disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di plusvalenze realizzate mediante la cessione di beni immobili - Diversità di *ratio* dei trattamenti posti a confronto - Non fondatezza della questione.**

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lettera *b*), parte seconda.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera *b*), parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso, con ordinanza emessa il 1° giugno 2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino sui ricorsi riuniti proposti dall'ente morale fondazione Rachelina Ambrosini contro il Centro servizio imposte dirette di Salerno, iscritta al n. 688 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 1° giugno 2000 (r.o. n. 688 del 2000), la Commissione tributaria provinciale di Avellino — nel corso di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di rimborso, da parte di un ente morale, della ritenuta di acconto effettuata nei suoi confronti, in occasione della percezione dell'indennità di esproprio di un suolo che era stato ad esso devoluto per testamento — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera *b*), parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede la esclusione, dalla imposta sui redditi, delle plusvalenze realizzate in occasione della espropriazione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che siano stati acquisiti dall'espropriato per successione o donazione.

2. — Il giudice *a quo* osserva che l'art. 81, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, mentre, nella prima parte della lettera *b*), annovera, tra i redditi diversi, le plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso

di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, escludendo, tuttavia, «quelli acquisiti per successione o donazione», nella seconda parte ricomprende, «in ogni caso», tra le plusvalenze tassabili, quelle realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (alle quali vanno equiparate, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 1995, le plusvalenze da espropriazioni).

Detta disposizione, rendendo sempre tassabili le plusvalenze da ultimo accennate, senza che l'imposizione possa intendersi limitata ai beni costruiti o acquistati da non più di cinque anni o esclusa per i beni acquisiti per successione o donazione, collide, secondo il rimettente, con il principio di equità fiscale, a causa della ingiusta disparità di trattamento che, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, posto in relazione al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53, viene a determinarsi fra i contribuenti, a seconda che si trovino nella situazione prevista dalla prima ovvero dalla seconda parte della disposizione stessa.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o la infondatezza della questione.

L'inammissibilità, secondo la difesa erariale, deriverebbe dal fatto che, avendo il giudizio principale per oggetto il rimborso delle ritenute operate in occasione del pagamento al ricorrente dell'indennità di esproprio di un terreno edificabile, che era stato devoluto al medesimo per testamento, la norma da applicare è il comma 5 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La parte pubblica eccepisce, perciò, il difetto di ogni delibazione e valutazione, da parte del rimettente, in ordine alla rilevanza della questione, essendo questa prospettata direttamente con riferimento alla norma di cui all'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986.

Nel merito, l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione stessa, trovando la diversità di trattamento tra le fattispecie considerate giustificazione nella diversa configurazione e natura delle plusvalenze poste a raffronto.

Andrebbe considerato, in proposito, che, per i beni immobili diversi dai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la plusvalenza realizzata in dipendenza della loro cessione a titolo oneroso è tassata in funzione di un'attività speculativa, oggettivamente desunta dalla circostanza che la cessione sia avvenuta entro il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile; ciò che giustifica l'esclusione dalla «imponibilità» quando l'immobile sia stato acquisito per successione o donazione, mancando, in tal caso, il presunto intento lucrativo. Invece, per i terreni a destinazione edificatoria, la tassazione del plusvalore realizzato, a seguito della loro cessione onerosa, prescinde dal collegamento con una attività speculativa e si fonda, unicamente, sul dato oggettivo della avvenuta destinazione edificatoria del terreno all'atto della cessione. Donde la ragionevolezza della tassazione anche quando le plusvalenze siano realizzate per effetto di cessioni di terreni pervenuti al cedente a titolo non oneroso.

#### *Considerato in diritto*

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, la Commissione tributaria provinciale di Avellino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui non prevede la esclusione dalla imposta sui redditi delle plusvalenze realizzate in occasione della espropriazione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che siano stati acquisiti dal cedente per successione o donazione.

Secondo il rimettente, la mancata equiparazione, a fini impositivi, di dette plusvalenze a quelle realizzate in occasione delle cessioni degli altri beni indicati nella prima parte della lettera b) della disposizione denunciata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento fra contribuenti, così violando gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

2. — Al fine di meglio inquadrare la questione portata all'esame della Corte, giova richiamare, sia pure in breve sintesi, il quadro normativo in cui essa si colloca, rammentando che l'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, aveva, in un primo tempo, previsto la tassazione, quali redditi diversi, delle sole «plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni

immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni», escludendo però, dalla tassazione, «quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari».

In prosieguo, l'art. 11 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, integrando la fattispecie impositiva già prevista dal menzionato art. 81, ha disposto, al comma 1, lettera f), l'assoggettamento ad imposta anche delle «plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione». La disciplina risultante da detta modifica, è stata resa applicabile dal comma 5 del medesimo art. 11 della legge n. 413 del 1991, pure alle «plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime», relative a terreni con destinazione urbanistica.

3. — Ciò posto, va respinta, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, non potendo in alcun modo sostenersi che il rimettente, essendosi limitato a denunciare l'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, non abbia correttamente enunciato la disposizione applicabile alla fattispecie. Sia pure attraverso il rinvio contenuto nel comma 5 dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991, non è dubbio che sia l'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, la disposizione che stabilisce il regime tributario destinato a regolare la fattispecie all'esame del rimettente.

4. — Nel merito, la questione non è fondata, non sussistendo il lamentato vizio di disparità di trattamento fra la disciplina tributaria delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni edificatori, acquisiti dal cedente per successione o donazione, e quello delle plusvalenze realizzate mediante la cessione dei beni immobili indicati nella prima parte della disposizione censurata.

Trattandosi di stabilire se quest'ultima sia tale da determinare una irragionevole discriminazione fra situazioni meritevoli di essere considerate allo stesso modo, il giudizio richiesto alla Corte si incentra, così come già altre volte rilevato (vedi, in particolare, sentenze n. 89 del 1996, n. 5 e n. 441 del 2000), nel verificare il «perché» una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione (oppure, a seconda dei casi, quella specifica equiparazione), traendone, quindi, le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. E ciò nel senso che, ove una siffatta verifica dovesse evidenziare una carenza di causa o ragione della disciplina stessa, potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla irragionevole differenziazione ovvero, a seconda dei casi, sulla irragionevole omologazione delle situazioni poste a raffronto.

Tanto premesso, va osservato che, così come giustamente rileva, nel suo atto di intervento, il Presidente del Consiglio, il legislatore, con l'art. 81, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986, ha ritenuto di tassare le plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione a titolo oneroso di beni immobili in quanto significative di una attività speculativa del soggetto, oggettivamente dimostrata dall'indice temporale costituito dalla cessione del bene intervenuta entro il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile.

In relazione a ciò, la disposizione oggetto di censura ha, coerentemente, escluso la tassazione, in ogni caso, degli immobili pervenuti all'interessato a titolo successorio o di donazione, circostanze queste di per sé atte a dimostrare l'inesistenza del presunto intento speculativo. Viceversa, per la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di terreni a destinazione edificatoria, la considerazione di essa quale reddito, da parte del legislatore, prescinde dal collegamento con una attività speculativa del soggetto percettore e si basa, unicamente, come questa Corte non ha mancato di evidenziare, sul mero dato oggettivo della lievitazione dei prezzi degli stessi, a seguito dell'avvenuta destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica (sentenza n. 533 del 1995).

Non è dunque irragionevole o discriminatorio, in relazione alla diversa *ratio* ispiratrice dei due trattamenti fiscali posti a raffronto, il fatto che la legge abbia sottoposto a tassazione le plusvalenze aventi le caratteristiche da ultimo accennate, anche quando si tratti di terreni acquisiti a titolo non oneroso, e quindi per successione o per donazione. E questo assoggettandole ad una specifica disciplina che attiene anche alle modalità di imposizione fiscale; imposizione che, alla luce di quanto previsto dal medesimo art. 11, comma 1, lettera c), della legge n. 413 del 1991, avviene, infatti, secondo il regime di tassazione separata, di cui all'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1, lettera b), parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0585

N. 172

*Ordinanza 23 - 31 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Tribunale per i minorenni - Collegio giudicante - Componente laica -Necessaria compresenza di un componente di sesso maschile e di uno di sesso femminile - Asserita, anacronistica, discriminazione in base al sesso - Manifesta infondatezza della questione.**

- R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, modificato dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 90, e modificato dalle leggi 25 luglio 1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441), art. 2.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità dell'art. 2 del regio d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) - convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, modificato dal r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 90, e nuovamente modificato dalle leggi 25 luglio 1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441, promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 2000 dal tribunale per i minorenni di



Cagliari nel procedimento di volontaria giurisdizione promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari nei confronti di Cannas Giovanni ed altra, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale per i minorenni di Cagliari, con ordinanza emessa l'11 febbraio 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) — convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, modificato dal r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 90, e nuovamente modificato dalle leggi 25 luglio 1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441 — nella parte in cui prevede che il collegio deve essere costituito con la presenza di due componenti privati, uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile;

che il tribunale rimettente dichiara di essersi costituito con la presenza di due componenti laici di sesso maschile, a causa dell'impedimento dei giudici onorari di sesso femminile, sia titolare che supplente, a partecipare all'udienza, e rileva che tale composizione determina una nullità insanabile per violazione delle norme sulla costituzione del giudice;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante, in quanto il suo accoglimento farebbe venir meno il vizio di costituzione del giudice;

che il giudice rimettente osserva come la disposizione in esame fosse diretta ad assicurare la presenza femminile nel collegio giudicante in un'epoca in cui i giudici togati erano esclusivamente uomini, stante il divieto di accesso delle donne alla magistratura, e come alla data dell'ultima riforma del tribunale per i minorenni, risalente all'anno 1956, la situazione fosse la medesima, in quanto, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione che sanciva il divieto di discriminazioni tra uomo e donna anche relativamente all'accesso al lavoro, alle donne era ancora inibito l'ingresso in magistratura;

che, ad avviso del tribunale rimettente, la permanenza di una distinzione tra i sessi, pur se limitata all'ambito della magistratura onoraria, sarebbe ancor più discriminatoria;

che pertanto la norma censurata, oltre a porsi in contrasto con la Costituzione, risulterebbe anacronistica;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione, sostenendo che la finalità della norma deve individuarsi nella esigenza di garantire, con la presenza delle donne nel collegio giudicante, un giudizio meglio orientato alla tutela dei minori attraverso il peculiare contributo derivante dalla sensibilità femminile e che quindi la scelta del legislatore non appare censurabile né tantomeno discriminatoria rispetto al sesso maschile.

Considerato che appare opportuno precisare che la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle corti di assise e nei tribunali per i minorenni non risale ad epoca anteriore alla Costituzione bensì è stata introdotta con la legge n. 1441 del 1956;

che, come questa Corte ha reiteratamente sostenuto, deve riconoscersi al legislatore una insindacabile discrezionalità nella scelta tra le diverse forme di composizione degli organi giurisdizionali (in particolare, ordinanze n. 10 del 1994 e n. 590 del 1988), salvi i limiti della ragionevolezza;

che tale discrezionalità risulta evidentemente esercitata in modo non irragionevole anzitutto nel momento della emanazione della norma impugnata, nel quale operava il principio della esclusione delle donne dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

che in occasione dei diversi interventi normativi posteriori alla legge 9 febbraio 1963, n. 66 (Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni) con la quale si è consentito alle donne l'accesso alla magistratura, il legislatore, pur modificando alcune norme dell'ordinamento giudiziario relative al tribunale per i minorenni e alla sezione per i minorenni della corte d'appello, ha voluto lasciare immutata la disposizione in esame, implicitamente confermando la scelta inerente alla composizione del tribunale per i minorenni;

che, in particolare, l'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 532 (Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario), emanato in sostituzione del secondo comma dell'art. 58 dell'ordinamento giudiziario, ha variato il numero dei magistrati della sezione per i minorenni, senza incidere in alcun modo sulla previsione relativa all'intervento dei due esperti di sesso diverso;

che l'art. 14 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), inserendo nell'ordinamento giudiziario l'art. 50-bis, recante disposizioni sul giudice per le indagini preliminari, ha espressamente previsto la partecipazione di due giudici onorari, un uomo e una donna, all'udienza preliminare del tribunale per i minorenni;

che specialmente quest'ultima disposizione rivela come il legislatore abbia considerato tuttora fondamentale la presenza nel tribunale per i minorenni di giudici onorari di sesso diverso, in modo che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza;

che tale risultato può conseguirsi soltanto con la disposizione in esame, la quale garantisce appunto la diversità di sesso dei componenti laici, consentendo così al tribunale una completezza di prospettive, che potrebbe non verificarsi, ove la composizione laica del collegio non fosse obbligatoriamente differenziata in relazione al detto requisito;

che, infine, quantunque la norma in esame sia stata emanata per consentire la partecipazione femminile nei collegi giudicanti in un determinato momento storico nel quale operavano ancora discriminazioni in ragione del sesso, deve tuttavia osservarsi che per effetto dell'ammissione delle donne alla magistratura — disposta con la citata legge n. 66 del 1963 — la *ratio legis* della norma impugnata non è divenuta anacronistica, come sostiene il giudice rimettente, bensì ha assunto un diverso significato, consistente, come si è già precisato, nell'assicurare che le decisioni del tribunale per i minorenni siano adottate con apporti di carattere scientifico e, al tempo stesso, con una completa proposizione di prospettive e di analisi;

che, infine, le difficoltà denunciate dal rimettente nella formazione dei collegi giudicanti costituiscono inconvenienti di mero fatto, che in quanto tali non assumono rilievo nel giudizio di legittimità costituzionale;

che la questione risulta quindi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del regio d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni) — convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, modificato dal regio d.l. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 90, e modificato dalle leggi 25 luglio 1956, n. 888 e 27 dicembre 1956, n. 1441 — sollevata dal tribunale per i minorenni di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 173

Ordinanza 23 - 31 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso non abitativo - Studi di artista, con vincolo storico-artistico - Inesigibilità *sine die* del rilascio al proprietario dell'immobile - Asserita espropriazione senza indennizzo, in contrasto con la garanzia del diritto di proprietà - Sopravvenuta nuova disciplina, con espressa abrogazione della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.L. 9 dicembre 1986, n. 832 (convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15), art. 4-*bis*.
- Costituzione, art. 42.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1999 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra lo Stato francese e Trozzi Trombadori Fulvia ed altri, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione dello Stato francese e di Trozzi Trombadori Fulvia ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore Fernanda Contrì;

Uditi l'avvocato Agatino Alajmo per lo Stato francese, Sergio Barenghi per Trozzi Trombadori Fulvia ed altri e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto il rilascio di un immobile per finita locazione, il pretore di Roma, con ordinanza emessa il 29 marzo 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15;

che, ad avviso del giudice rimettente, la indicata norma, dettando una disciplina particolare per gli studi d'artista soggetti a vincolo storico-artistico, rispetto ai quali è precluso il rilascio, realizzerebbe in concreto una proroga con effetti permanenti, senza possibilità per il proprietario di riottenere la disponibilità del bene locato né di trarne una remunerazione adeguata alle variazioni di mercato, pur nel rispetto del vincolo di destinazione;

che, pertanto, l'inesigibilità della prestazione restitutoria costituirebbe, ad avviso del giudice *a quo* una forma di espropriazione senza indennizzo, che comprometterebbe e vanificherebbe il diritto di proprietà, in contrasto con la garanzia costituzionale prevista dall'art. 42 della Costituzione, come, del resto, era stato già rilevato nel corso dei lavori preparatori della legge di conversione;

che si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte lo Stato francese, attore nel giudizio *a quo* il quale ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata sulla base di argomentazioni

sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione, sottolineando come l'inibizione *sine die* del provvedimento di rilascio equivalga a svuotare di contenuto il diritto di proprietà, dal momento che non sarebbe consentito al proprietario l'esercizio di alcuno dei diritti ad esso connessi;

che nel presente giudizio si sono costituiti anche gli eredi del pittore Francesco Trombadori, convenuti nel giudizio *a quo*, chiedendo, in via preliminare, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione — nella quale non vi sarebbe alcun riferimento ai vincoli di inamovibilità, di custodia e di conservazione dei luoghi e degli oggetti —, ovvero che sia disposta la restituzione degli atti al rimettente, a causa della intervenuta emanazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), il quale ha nuovamente disciplinato la materia in oggetto;

che, nel merito, la medesima parte sostiene la infondatezza della questione, in quanto il vincolo artistico non sarebbe idoneo ad impedire l'utilizzazione economica del bene e tenuto conto della superiorità della tutela dei beni culturali rispetto ai diritti e agli interessi dei privati;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione;

che, in prossimità dell'udienza, la parte attrice nel giudizio *a quo* e le parti in esso convenute hanno depositato memorie per illustrare più ampiamente le ragioni già dedotte nei rispettivi atti di costituzione e per replicare alle osservazioni reciprocamente svolte.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), il quale all'art. 3 include gli studi d'artista nelle categorie speciali di beni culturali e all'art. 52 determina forme di protezione analoghe a quelle previste dalla disposizione impugnata, che è stata espressamente abrogata dall'art. 166, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

che spetta al giudice *a quo* verificare se la nuova normativa possa produrre effetti nel giudizio innanzi ad esso pendente e riesaminare, quindi, la rilevanza della questione;

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 174

*Ordinanza 23 - 31 maggio 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte sui redditi - Agevolazioni tributarie - Ritenuta a titolo di imposta sugli interessi maturati su conti correnti bancari - Applicabilità anche ai soggetti esclusi dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche - Asserita lesione del principio di capacità contributiva, con disparità di trattamento rispetto alla generalità dei contribuenti - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 4, terzo periodo, sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e interpretato autenticamente dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto dall'Intendenza di finanza di Como contro l'Azienda Comasca Servizi Municipali, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello — avente ad oggetto l'accertamento della legittimità delle ritenute di imposta operate sugli interessi bancari percepiti da un'azienda municipalizzata nell'anno 1991 — la Commissione tributaria regionale di Milano, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e interpretato autenticamente dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto);

che il predetto art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disporre che le banche operano una ritenuta percentuale sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, stabilisce che le ritenute sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso;

che, come osserva il rimettente, tale norma è stata interpretata in alcune decisioni nel senso della sua inapplicabilità ai soggetti esenti da IRPEG, intendendosi per tali i soggetti estranei al tributo non solo nella fase della dichiarazione dei redditi ma anche in ogni momento di manifestazione di imponibilità a loro carico;

che, ad avviso del rimettente, le aziende municipali, in quanto enti strumentali del comune, sono sottoposte al medesimo regime fiscale di questi e sono quindi non soggetti a IRPEG, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge 22 dicembre 1990, n. 403, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale);

che, come afferma il giudice *a quo* tali aziende, non essendo soggette ad IRPEG, non dovrebbero nemmeno essere soggette alla imposta sostitutiva di IRPEG sugli interessi maturati sui conti correnti bancari e non dovrebbero perciò subire ritenute a titolo di una inesistente imposta;

che l'art. 14 della legge n. 28 del 1999, recante una interpretazione autentica della disciplina in esame ed avente efficacia retroattiva, ha disposto che l'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, deve intendersi nel senso che «tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche»;

che pertanto la norma dovrebbe applicarsi anche nei confronti degli enti e delle persone giuridiche non soggette ad IRPEG, con il conseguente accoglimento dell'appello;

che, tuttavia, ad avviso del giudice *a quo*, la norma, così come autenticamente interpretata, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto l'imposta — non sostitutiva di IRPEG posta a carico di soggetti non assoggettati ad IRPEG — si configurerebbe come una imposta del tutto autonoma, pari al trenta per cento degli interessi maturati sui conti correnti, svincolata da qualunque riferimento alla capacità contributiva, la cui sussistenza presuppone la considerazione globale sia dei ricavi che dei costi di gestione sopportati dal contribuente;

che, inoltre, la norma determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla generalità dei contribuenti, traducendosi in un sistema tributario particolare, applicabile soltanto nei confronti dei soggetti non assoggettati ad IRPEG;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che la difesa erariale, dopo aver sottolineato come siano rimesse alla discrezionalità del legislatore l'individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva e l'entità dell'onere tributario, osserva che non può ritenersi violato il principio di capacità contributiva, in quanto, nella specie, il presupposto di imposta è rappresentato dal reddito di capitale consistente negli interessi attivi sui conti correnti;

che, inoltre, la circostanza che non sarebbero considerati gli altri eventuali ricavi né i costi di gestione non varrebbe, ad avviso dell'Avvocatura, ad escludere l'idoneità al prelievo, poiché comunque nella determinazione del reddito di capitale non è ammessa alcuna deduzione, *ex art.* 42 del d.P.R. n. 917 del 1986;

che dovrebbe altresì ritenersi insussistente la denunciata disparità di trattamento tra contribuenti, non essendo irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a prelievo il reddito di capitale dei titolari di conti correnti, anche se trattasi di soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRPEG.

Considerato che la Commissione rimettente lamenta anzitutto la violazione dell'art. 53 della Costituzione, poiché la norma impugnata, nella interpretazione autentica introdotta dall'art. 14 della legge n. 28 del 1999, configurerebbe una imposta del tutto autonoma, non sostitutiva di IRPEG, la quale sarebbe posta a carico di soggetti non assoggettati ad IRPEG e sarebbe svincolata da qualunque riferimento alla capacità contributiva;

che, inoltre, il giudice *a quo* prospetta anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, a suo avviso, la norma determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla generalità dei contribuenti, traducendosi in un sistema tributario particolare, applicabile soltanto nei confronti dei soggetti non assoggettati ad IRPEG;

che la questione, nei termini in cui è posta, appare manifestamente infondata;

che occorre anzitutto precisare come dai criteri direttivi contenuti nella legge di delega della riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, e precisamente in quelli indicati negli artt. 9, n. 3m e 10, n. 5m si rilevi chiaramente la natura sostitutiva del regime della ritenuta a titolo di imposta, che, in quanto misura agevolativa, ha carattere eccezionale e derogatorio (sentenza n. 272 del 1994);

che questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare come l'esenzione tributaria non costituisca espressione del diniego di capacità contributiva, rilevando l'erroneità dell'assunto in base al quale «la previsione di esenzione dalle imposte debba sempre equivalere ad un riconoscimento legislativo della insussistenza della capacità contributiva» (sentenza n. 159 del 1985);

che, in particolare, l'esenzione, concretando una ipotesi di agevolazione concessa a soggetti che ordinariamente sarebbero sottoposti alla obbligazione tributaria, presuppone proprio l'esistenza della capacità contributiva;

che la diversa categoria dottrinale della esclusione, consistente in una delimitazione negativa della sfera di applicazione del tributo, si basa pur sempre su una valutazione discrezionale del legislatore, che esclude l'attitudine di un determinato soggetto al pagamento del tributo;

che nell'esercizio di tale discrezionalità il legislatore per un verso non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità e per altro verso non è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purché ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia;

che, nella fattispecie, l'applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG non viola il principio di capacità contributiva, in quanto il presupposto d'imposta, da individuarsi nel possesso di redditi di capitale e precisamente nell'ammontare degli interessi maturati su conto corrente, risulta pienamente realizzato;

che la tassazione di redditi prodotti da coloro che sono dichiarati «non soggetti ad imposta» non determina la lesione dell'indicato principio costituzionale, in quanto, come si è già rilevato, la esclusione o la esenzione da imposta non è comunque sinonimo di assenza della capacità contributiva;

che la invocata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei contribuenti — relativa al rilievo che la norma impugnata si tradurrebbe in un sistema tributario particolare, applicabile soltanto nei confronti dei soggetti non assoggettati ad IRPEG — costituisce una censura generica e per certi versi contraddittoria, in quanto non considera che il sistema della ritenuta d'imposta rappresenta comunque un regime più favorevole al contribuente rispetto a quello della ritenuta d'acconto;

che, pertanto, anche sotto tale profilo la questione risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 175

Ordinanza 23 - 31 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Espressa abrogazione - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento tra i cittadini comuni e i pubblici ufficiali - Richiesta di sentenza additiva eccedente i compiti della Corte costituzionale - Manifesta inammissibilità.**

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 18, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

**Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Fatti anteriori all'entrata in vigore della legge abrogatrice del reato - Assenza di una disciplina transitoria per la perseguibilità a querela - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento tra i cittadini comuni e i pubblici ufficiali e lamentata lesione della tutela giurisdizionale - Preclusione per la Corte costituzionale di interventi additivi in materia penale - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge 25 giugno 1999, n. 205, art. 19.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, e 19 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), promossi con due ordinanze emesse il 27 aprile 2000 dal tribunale di Fermo, in composizione monocratica, iscritte al n. 614 del registro ordinanze 2000 e n. 4 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso di due distinti procedimenti penali a carico di imputati del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, il tribunale di Fermo, in composizione monocratica, con due ordinanze di analogo contenuto in data 27 aprile 2000 (r.o. n. 614 del 2000 e r.o. n. 4 del 2001), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), nella parte in cui ha abrogato l'art. 341 del codice penale, e, subordinatamente, dell'art. 19 della stessa legge, nella parte in cui non ha previsto che, per i fatti di oltraggio commessi prima della entrata in vigore della medesima legge e comunque riconducibili in astratto alle ipotesi criminose della ingiuria e della minaccia aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa (artt. 594, 612 e 61, numero 10, cod. pen.), quest'ultima possa proporre querela nelle forme e nei termini in esso stabiliti;

che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate determinerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini comuni e i pubblici ufficiali che risultino persone offese dai delitti di ingiuria o di minaccia, «sia sotto il profilo sostanziale, che sotto quello dei mezzi di tutela dei propri diritti»;

che, in particolare, il giudice *a quo*, rilevato che l'art. 18, comma 1, della legge n. 205 del 1999 ha abrogato il delitto di oltraggio e che il successivo art. 19, nel dettare disposizioni transitorie circa la perseguibilità a querela, nulla ha disposto in ordine alle offese e alle minacce subite dai pubblici ufficiali «come persone», si duole



del fatto che costoro, senza alcuna ragione plausibile, siano stati privati di ogni tutela penale, persino di quella che avrebbe potuto essere loro assicurata dagli artt. 594 e 612 del codice penale, i quali configurano ipotesi delittuose perseguibili a querela;

che nel giudizio relativo alla ordinanza n. 614 del 2000 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

Considerato che, avendo le questioni ad oggetto le medesime disposizioni, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, quanto alla questione posta in via principale, tendente ad ottenere una sentenza con la quale venga reintrodotta una fattispecie criminosa prevista da una disposizione espressamente abrogata, essa manifestamente eccede i compiti di questa Corte, poiché la qualificazione delle condotte ai fini della repressione penale è espressione di una scelta discrezionale riservata al legislatore (v. sentenze n. 330 del 1996 e n. 411 del 1995; ordinanze n. 392 del 1998, n. 90 del 1997, n. 432, n. 332 e n. 288 del 1996, e n. 132 e n. 25 del 1995);

che per identiche ragioni è da ritenere manifestamente inammissibile anche la questione proposta dal giudice *a quo* in via subordinata con la quale, sul presupposto interpretativo che l'abrogazione dell'art. 341 del codice penale non avrebbe determinato una vera e propria *abolitio criminis* ma una successione di leggi penali nel tempo, per l'assunta riconducibilità dell'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale alle fattispecie criminose dell'ingiuria e della minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa (artt. 594, 612 e 61, numero 10, cod. pen.), si denuncia l'assenza di una disciplina transitoria che consenta al pubblico ufficiale offeso di proporre querela entro il termine di novanta giorni decorrente dalla entrata in vigore della legge 25 giugno 1999, n. 205;

che, a prescindere da ogni valutazione circa il presupposto dal quale muove il remittente, ostano a uno scrutinio di merito della questione i limiti propri della giustizia costituzionale alla quale non compete porre una disciplina transitoria intesa a introdurre, come si vorrebbe nella specie, condizioni di procedibilità e di punibilità che, secondo la stessa prospettazione del remittente, sarebbero estranee all'ambito di operatività dell'art. 19 della legge n. 205 del 1999;

che questa Corte ha infatti reiteratamente affermato esserle precluso, in materia penale, ogni intervento additivo che si risolva in un aggravamento della posizione sostanziale dell'imputato (v. ordinanze n. 317 del 2000, n. 337 del 1999, n. 413, n. 392 e n. 106 del 1998, e n. 297 e n. 178 del 1997);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 19 della legge 25 giugno 1999, n. 205, (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Fermo, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 176

Ordinanza 23 - 31 maggio 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Astensione e ricusazione del giudice - Processo fallimentare - Giudice delegato del fallimento che abbia autorizzato l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita e il sequestro dei beni degli stessi amministratori - Mancata previsione dell'obbligo per il giudice di astenersi dalla funzione di giudizio - Asserito contrasto con il principio del «giusto processo» - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. civ., art. 51.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPII MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1999 dal tribunale di Vigevano sull'istanza di ricusazione proposta da Caserta Franco, iscritta al numero 489 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il tribunale di Vigevano, nel corso di un procedimento di ricusazione, con ordinanza emessa l'8 luglio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevede che il giudice delegato del fallimento, il quale abbia autorizzato il curatore a promuovere contro gli amministratori della società fallita azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146, secondo comma, della legge fallimentare e abbia nel contempo autorizzato, o comunque disposto, in vista di detta causa, il sequestro dei beni degli amministratori medesimi ai sensi del terzo comma dell'articolo ora in ultimo citato, debba poi obbligatoriamente astenersi dal giudicare nella causa medesima»;

che, ad avviso del rimettente, il giudice delegato, autorizzando il curatore a promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita e disponendo, nel contempo, il sequestro conservativo dei beni di costoro, esprimerebbe necessariamente una valutazione «contenutistica», sia pure allo stato degli atti, sulla illiceità e dannosità del comportamento degli amministratori medesimi, idonea a condizionarlo, per la cosiddetta «forza della prevenzione», nel successivo giudizio sulla fondatezza dell'azione medesima;

che pertanto la norma denunciata — non contemplando il caso in questione tra le ipotesi di astensione obbligatoria e, perciò, di ricusazione del giudice — si porrebbe in contrasto con il principio del «giusto processo», sancito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, in base al quale il giudice, sia civile che penale, deve non solo essere, ma anche apparire, imparziale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

che, in una memoria illustrativa depositata nell'imminenza della camera di consiglio, l'Avvocatura osserva che la stessa Corte, in precedenti pronunce relative ad ipotesi parzialmente analoghe, avrebbe posto in luce come il processo fallimentare sia ispirato al principio della concentrazione presso i suoi organi di ogni con-

troveria che ne deriva, con conseguenti inevitabili collegamenti ed interferenze processuali, non rilevabili tuttavia agli effetti della legittimazione del giudice, stante la prevalente esigenza di portare davanti allo stesso organo giurisdizionale tutto il procedimento e di ridurlo ad unità;

che in ogni caso l'autorizzazione al curatore a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita non sarebbe un provvedimento giurisdizionale di carattere decisorio e non presupporrebbe valutazioni di merito in ordine alla responsabilità degli amministratori, cosicché esso non potrebbe rientrare nella categoria degli atti aventi effetti pregiudicanti per l'imparzialità del giudice;

che ad analoghe conclusioni dovrebbe pervenirsi anche per quanto riguarda i provvedimenti cautelari che il giudice delegato può adottare d'ufficio, ex art. 146 della legge fallimentare, allorché autorizza il curatore a promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita, trattandosi di provvedimenti fondati su valutazioni sommarie, che ben possono essere superate nel giudizio di merito, all'esito dell'istruttoria.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, condizione necessaria per l'incompatibilità endoprocessuale, nell'ambito del giudizio civile, è la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima *res iudicanda* (sentenze n. 387 del 1999, n. 341 del 1998 e n. 326 del 1997, ordinanza n. 304 del 1998);

che siffatta condizione con evidenza non ricorre nel caso del giudice delegato il quale faccia parte del collegio chiamato a decidere sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, da lui stesso autorizzata, atteso che l'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità non è un provvedimento giurisdizionale di carattere decisorio e pertanto non comporta alcuna valutazione ricadente sulla *res iudicanda*;

che, per quanto riguarda poi la concessione, da parte del medesimo giudice delegato, su istanza del curatore, del sequestro conservativo dei beni degli amministratori, questa Corte ha già affermato che non vi è identità di *res iudicanda* — né, conseguentemente, duplicazione di giudizi — ove diverso sia l'ambito della cognizione, come è appunto nel caso del giudizio cautelare rispetto a quello di merito (sentenze n. 326 del 1997 e n. 94 del 1975, ordinanze nn. 359, 315 e 193 del 1998);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Vigevano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 177

*Ordinanza 23 - 31 maggio 2001*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per risarcimento danni a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso della Corte di appello di Roma per conflitto di attribuzione tra poteri - Asserita menomazione della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 novembre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio Tricoli, promosso dalla Corte di appello di Roma con ricorso depositato il 28 novembre 2000 ed iscritto al n. 172 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 ottobre 2000, la Corte d'appello di Roma — investita di un giudizio di risarcimento danni promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, in relazione alle frasi da quest'ultimo pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, ritenute diffamatorie dall'attore — ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 17 novembre 1999, ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il giudice ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non sussisterebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, pertanto, la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione, anche in ordine all'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Roma è legittimata a sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta;

che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione della Camera dei deputati;

che, potendosi ricavare dall'ordinanza della Corte d'appello «le ragioni di conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, la stessa appare idonea a promuovere il presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, ricorrente;*

b) *che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 178

*Ordinanza 23 - 31 maggio 2001*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Procedimento penale a carico di un parlamentare - Assenza del parlamentare dalle udienze penali, giustificata dalla sua partecipazione ai lavori parlamentari - Dichiarazione di contumacia emessa con ordinanza dalla Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria - Ricorso della Camera dei deputati per conflitto tra poteri dello Stato - Allegata lesione dell'indipendenza e dell'autonomia della Camera, con compromissione della sua funzionalità nonché lamentata coartazione del libero esercizio del mandato parlamentare - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazioni conseguenti.**

- Ordinanza della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria 16 novembre 1998.
- Costituzione, artt. 3, 64, 67, 68, 72, 73, 79, 83, 90, 3 e 138; legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, art. 12; legge cost. 22 novembre 1967, n. 2, art. 3; legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 9, comma 3, e 10, comma 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

**Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ammissibilità del ricorso della Camera dei deputati - Notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità anche all'altro ramo del Parlamento (non ricorrente).**

- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, quarto comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria il 16 novembre 1998, in un procedimento penale a carico dell'on. Amedeo Gennaro Matacena, con la quale è stata dichiarata la contumacia dell'imputato, non considerando impedimento assoluto il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in Assemblea, promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso depositato il 14 dicembre 2000, ed iscritto al n. 174 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che con ricorso depositato il 14 dicembre 2000 la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria, chiedendo alla Corte:

a) di dichiarare che non spetta a quel giudice stabilire che non costituisce impedimento assoluto della partecipazione del deputato alle udienze penali, epperò causa di giustificazione della sua assenza, il diritto-dovere di assolvere il mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea;

b) di annullare, per l'effetto, l'ordinanza 16 novembre 1998, con cui lo stesso giudice aveva rigettato la richiesta della difesa dell'on. Amedeo Gennaro Maticena di giustificare l'assenza dell'imputato all'udienza in ragione dell'impedimento parlamentare (attestato da un telegramma del Presidente della Camera dei deputati), disponendo procedersi e dichiarando la contumacia dell'imputato;

che — riferisce la ricorrente — la menzionata ordinanza della Corte d'assise motiva il rigetto dell'istanza sul rilievo che l'on. Maticena aveva giustificato la propria assenza «adducendo la concomitanza di lavori parlamentari», ma non aveva specificato «se parteciperà a detti lavori o se la sua presenza per eventuali votazioni o interpellazioni prenotate sia oggi indispensabile in Parlamento»;

che la Camera dei deputati rileva come il mancato riconoscimento giudiziale dell'assoluto impedimento a comparire all'udienza penale del deputato impegnato in una votazione assembleare — costringendo quest'ultimo all'alternativa tra esercizio del «diritto fondamentale» alla difesa ed esercizio del diritto-dovere del voto, non delegabile e da esercitarsi personalmente — ne ostacola la partecipazione alla votazione e quindi: a) comprime l'indipendenza e l'autonomia della Camera (in violazione degli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione); b) pone a rischio la funzionalità dell'assemblea, compromettendo la formazione dei *quorum* strutturali e funzionali richiesti per la validità delle deliberazioni (con violazione dell'art. 64, terzo comma, Cost., in riferimento agli artt. 64, primo comma, 73, secondo comma, 79, primo comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma, Cost., e agli artt. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1); c) coarta (*ab extrinseco*) la libertà dell'espletamento del mandato parlamentare (in violazione degli artt. 67 e 68 Cost.); d) sacrifica integralmente, nel conflitto tra valori di pari rango costituzionale — così violando l'art. 3 Cost. —, quelli dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle istituzioni parlamentari, rispetto a quello dell'efficienza del processo, senza consentire di raggiungere, attraverso il bilanciamento delle contrapposte esigenze ed il rispetto del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, un punto di equilibrio (reso possibile dal non quotidiano espletamento delle votazioni) idoneo a garantire la certezza del diritto, escludendo la mera discrezionalità del giudice nella valutazione dell'impedimento a comparire del deputato per impegni parlamentari.

Considerato che la Corte è chiamata a decidere in camera di consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato (vedi, in analogo conflitto, ordinanza n. 102 del 2000), restando impregiudicata — atteso il carattere meramente deliberatorio della presente pronuncia — ogni ulteriore decisione anche in punto d'ammissibilità;

che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, del pari, la Corte di assise di primo grado è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformità del principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione;

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera dei deputati, per via del mancato riconoscimento giudiziale del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un parlamentare impegnato in votazioni assembleari;

che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che è opportuno disporre, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della citata legge n. 87 del 1953 — come ritenuto da questa Corte in un caso analogo (ordinanza n. 102 del 2000) — la notificazione anche al Senato della Repubblica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;*

*Dispone:*

*a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;*

*b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di assise di primo grado di Reggio Calabria, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0592

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651596/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 \*

L. 7.500  
€ 3,87